REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE, ALLE POLITICHE ABITATIVE E ALL'AMBIENTE

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Norme Tecniche di Attuazione

Febbraio 2016

TEMI srl Ingegneria per la sostenibilità	***Architetto Marcello Mari*** *Piazza Giovanni da Verrazzano, 50 - 00154 Roma*	D.R.E.AM. ITALIA DIMENSIONERICERCAECOLOGIAAMBIENTE
Mandantaria	**Mandante**	**Mandante**

SOMMARIO

TITOLO I: Disciplina generale 1

CAPO I: Elaborati del Piano e ambito di riferimento 1

Art. 1: Finalità e contenuto del Piano 1

Art. 2: Natura ed effetti del Piano del Parco 1

Art. 3: Risoluzione di eventuali antinomie 2

Art. 4: Perimetrazione definitiva 2

Art. 5: Ambito di applicazione del Piano 2

Art. 6: Aree contigue 2

Art. 7: Elaborati del Piano del Parco 3

CAPO II: Procedure di controllo e verifica 5

Art. 8: Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 5

Art. 9: Valutazione di Incidenza (V.I.) 5

Art. 10: Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) 6

Art. 11: Nulla osta e verifica di ammissibilità 6

Art. 12: Misure antincendio 7

TITOLO II: Norme generali, tutela delle risorse e del paesaggio naturale e seminaturale 9

CAPO I: Le risorse idriche e idrogeologiche 9

Art. 13: Tutela e disciplina delle acque 9

Art. 14: Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche 9

Art. 15: Tutela del reticolo idrografico minore 10

Art. 16: Canalizzazioni superficiali di drenaggio 10

Art. 17: Tutela e valorizzazione delle sorgenti 11

Art. 18: Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile 11

Art. 19: Tutela e valorizzazione dei fontanili 11

Art. 20: Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri 11

CAPO II: Tutela e valorizzazione della forma del suolo 12

Art.21: Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche 12

CAPO III: Tutela della vegetazione e della fauna 12

Art 22: Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli 12

Art. 23: Habitat della direttiva comunitaria 15

Art. 24: Fauna selvatica 15

Art 25: Attività di prelievo faunistico 16

TITOLO III: Norme generali, tutela dell'ambiente e dei paesaggi antropici 17

CAPO I: Modalità di intervento 17

Art. 26: Paesaggi urbani e periurbani, e paesaggi rurali 17

Art. 27: Vegetazione ornamentale 18

Art. 28: Patrimonio edilizio esistente e costruendo 18

Art. 29: Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione 20

Art. 30: Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) 20
CAPO II: Reti ecologiche e trame insediative 22
Art. 31: Corridoi ecologici..... 22
Art. 32: Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi..... 22
Art. 33: Viabilità..... 22
Art. 34: Recinzioni..... 23
CAPO III: Insediamento storico 24
Art. 35: Aree archeologiche, paleontologiche, e storico artistiche..... 24
Art. 36: Complessi architettonici storico-monumentali..... 24
Art. 37: Manufatti di valore estetico - tradizionale..... 25
Art. 38: Paesaggi agrari storici..... 26
Art. 39: Manufatti minori e accessori 26
Art. 40: Disciplina degli usi civici e delle terre collettive..... 26
CAPO IV: Disciplina degli elementi percettivi del paesaggio.....27
Art. 41: Tutela delle visuali..... 27
Art. 42: Attività estrattive, discariche, centri di raccolta, centri di produzione di biomasse 27
Art. 43: Reti di servizi, reti aeree e reti di telecomunicazione..... 27
Art. 44: Impianti per la produzione di energia solare ed eolica 28
TITOLO IV: Norme particolari 29
CAPO I: Articolazione in zone.....29
Art. 45: Zonizzazione 29
Art. 46: ZONE "A", Riserva Integrale 29
Art. 47: Sottozona A1, Riserva Integrale Controllata..... 30
Art.48: ZONE “B”, Riserva Generale 31
Art. 49: Sottozona B1, Riserva Generale Orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane 32
Art. 50. Sottozona B2, Riserva Generale Orientata di tutela dei corsi d’acqua principali 32
Art. 51: ZONA "C", Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani 33
Art. 52: Sottozona C1, Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate 35
Art. 53: Sottozona C2, Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude e delle valli interne 35
Art. 54: Sottozona C3, Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d’altura 35
Art. 55: ZONE "D", Promozione economica e sociale 36
Art. 56: Sottozone D1, Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate 37
Art. 57: Sottozona D2, Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate 37
Art. 58: Sottozona D3, Aree degli insediamenti storico-culturali 38
Art. 59: Sottozona D4, Zona del paesaggio agrario storico..... 39
Art. 60: Sottozona D5, Zone agricole produttive..... 39
Art. 61:Sottozona D6, Zone delle colture olivicole dismesse 40

Art. 62: Sottozona D7, Zone di antico utilizzo agricolo 40
Art. 63: Sottozona D8, Zone per servizi di interesse collettivo, attivita' produttive e impianti tecnologici 40
TITOLO V: Fruizione e progetti 43
Art 64: Infrastrutture e servizi del parco 43
Art. 65: Porte del Parco 43
Art. 66: Musei - Centri Visita 43
Art. 67: Aree didattiche e aree attrezzate 43
Art. 68: Accessibilità 44
Art. 69: Campeggi e aree di sosta temporanea 44
Art. 70: Parcheggi 44
Art. 71: Sentieri natura e sentieri escursionistici 44
Art. 72: Superamento delle barriere architettoniche 45
Art. 73: Progetti 45
TITOLO VI: Quadro di riferimento giuridico istituzionale 46
Art. 74: Convenzioni internazionali di riferimento 46
Art. 75: Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000 46
Art. 76: Normativa Nazionale 46
Art.77: Normativa Regionale 46
Art. 78: Ulteriori disposizioni 47
Art. 79: Rapporti con il Piano di Bacino 49
Art. 80: Accesso alle informazioni 49
Art. 81: Rapporti con il Piano di Gestione dei SIC/ZPS 49
Art 82: Rapporti con la pianificazione paesistica 50
Art. 83: Regolamento di attuazione e Piano del Parco 50
Art. 84: Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale 51
Art. 85: Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali 51
Art. 86: Procedure di approvazione del Piano del Parco 51
Art. 87: Poteri di deroga 52
Art. 88: Declaratoria confini 52

TITOLO I: Disciplina generale

CAPO I: Elaborati del Piano e ambito di riferimento

Art. 1: Finalità e contenuto del Piano

1. Il Piano ha la finalità di garantire la tutela del territorio del Parco Naturale dei Monti Lucretili, di seguito denominato "Parco", e di tutti i beni paesaggistici, naturali, storici e culturali in esso contenuti, e di garantirne il corretto uso e la fruizione, attraverso le normative, gli interventi e le azioni ritenuti necessari. Ha inoltre la finalità di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali.
   In particolare il Piano:
   - stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio del Parco;
   - prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse;
   - definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali in genere;
   - individua e disciplina le destinazioni d'uso pubblico o privato;
   - prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
   - individua e disciplina l'uso delle attrezzature ed i servizi per la fruizione del Parco;
   - individua le aree contigue quali ambiti di continuità ecologica, utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta, la migliore tutela dei beni contenuti ed il rapporto con le aree adiacenti e le altre aree protette vicine.

2. La disciplina del territorio del Parco è regolata dal complesso di norme così articolate:
   - Titolo I: Disposizione generali
   - Titolo II: Norme generali, tutela del paesaggio geomorfologico
   - Titolo III: Norme generali, tutela del paesaggio naturale e seminaturale
   - Titolo IV: Norme generali, tutela del paesaggio antropico
   - Titolo V: Norme Particolari e Norme di Zona
   - Titolo VI: Fruizione e Progetti di Territorio
   - Titolo VII: Quadro di riferimento giuridico istituzionale

3. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari.
   La salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio si esplica attraverso la tutela della forma e dei caratteri dei suoli, dei caratteri peculiari della montagna appenninica, del paesaggio forestale e vegetale e degli habitat, del paesaggio antropico, comprensivo degli aspetti agrari, storico - culturali e percettivi, ed attraverso il controllo delle attività agrosilvopastorali e di quelle insediative ed urbanistiche.

4. In caso di aree interessate dalla sovrapposizione di più articoli o discipline, si applica il complesso delle medesime se tra loro compatibili; in caso di contrasto, prevale la disciplina più restrittiva.

Art. 2: Natura ed effetti del Piano del Parco

1. Il Piano ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, prevedendo le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni e disciplinando l'uso ed il godimento delle sue risorse ambientali.
   Il Piano del Parco ha valore di Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi della Legge Urbanistica 1150/1942, e sostituisce ad ogni livello i Piani Urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione attuativo, ai sensi della L.N. 6/12/1991, n. 394/1991, nonché della L.R. 29/1997 e successive modificazioni.
   Il Piano del Parco è pertanto sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, che dovranno essere adeguati alle direttive in esso contenute.
   Ha inoltre valore prescrittivo, previa la verifica della compatibilità, nei confronti dei Piani Provinciali di cui alla L.R. 17/1986.
   Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti.
2. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.R. 29/1997, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
   L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano, che ha validità a tempo indeterminato.

Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997.

Art. 3: Risoluzione di eventuali antinomie

1. La cartografia del Piano in scala 1:15.000 o 1:25.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore indicativo della zonizzazione e della localizzazione dei Progetti di Territorio.
   Nel caso di non perfetta rispondenza cartografica dei perimetri della varie zone o sottozone alla reale situazione di fatto, così come individuabile da elementi o riferimenti certi, i terreni potranno, ai fini dell'utilizzo del territorio e dell'applicazione della relativa normativa d'uso, essere riclassificati con provvedimento formale dell'Ente nella zona di effettiva appartenenza senza che ciò comporti necessità di variante al presente Piano, previa dimostrazione catastale e fotografica dell'effettivo stato dei suoli,delle loro caratteristiche effettive prevalenti, e sempre che la mancata rispondenza non sia frutto di trasformazioni effettuate successivamente all'adozione del presente Piano.
2. A tutti i fini giuridici, l'esatta identificazione dei confini del Piano, dei limiti delle zone e dei confini degli interventi è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia di Piano. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e quelli invece evincibili dalla presenza di elementi naturali, orografici o idrografici riconoscibili, o da manufatti (sentieri, strade, edifici, confini visibili, ecc.), i confini del Parco o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.
3. In caso di contrasto fra Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevalgono le prime.

Art. 4: Perimetrazione definitiva

1. La perimetrazione definitiva del Parco è riportata nelle cartografie allegate al Piano del Parco, ed in particolare è indicata nella Tav. 25 a,b,c,d "Carta di zonizzazione e del perimetro definitivo" in scala 1:10.000, e descritta all'Art. 90 delle presenti Norme. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e quelli evincibili dalla presenza di elementi naturali, orografici o idrografici riconoscibili, o da manufatti (sentieri, strade, edifici, confini visibili, ecc.), i confini del Parco o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi. In caso divergenza tra cartografie diverse dovrà essere considerata come riferimento la perimetrazione riportata nella Tav. Tav. 25 a,b,c,d "Carta di zonizzazione e del perimetro definitivo" in scala 1:10.000.

Art. 5: Ambito di applicazione del Piano

1. Il Piano del Parco ha effetto all'interno della perimetrazione definitiva del Parco stesso, così come definita nella Tav. 25 a,b,c,d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo" su base CTR 1:10.000.

Art. 6: Aree contigue

1. Ai sensi della L. 394/1991 e della L.R. 29/1997 e successive modificazioni, vengono individuate nella cartografia del Piano ,Tav. 31 "Ipotesi di connessione e Rete ecologica", le aree esterne al Parco, ma che con essa hanno rapporti di continuità paesaggistica o funzionale sotto il profilo ecologico e/o di collegamento ai fini della rete ecologica locale o di ambito vasto o comunque utili alla salvaguardia delle risorse naturali proprie del Parco, disciplinate da quanto stabilito nella L.R. 29/1997, Art. 10.
   Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/1998, le aree contigue sono sottoposte a vincolo paesistico, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico, come previsto dall'art. 156 del D.Lgs. 42/2004.
   All'interno delle Aree Contigue proposte dal Piano del Parco, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, di intesa con l'Ente di Gestione e con gli Enti Locali interessati, stabilisce piani e programmi, nonché le eventuali misure di disciplina delle attività utili alla migliore tutela dell'ambiente.
2. Qualora si rendesse necessario ai fini della conservazione del patrimonio naturale dell'area protetta, la caccia potrà essere regolamentata in forma di caccia controllata, secondo quanto indicato dalla L. 394/1991 e dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni, prevedendo se necessario priorità nei confronti dei residenti nei Comuni facenti parte del Parco. L'Ente gestore potrà disporre limitazioni o divieti riguardanti specie animali, tempi e modalità di svolgimento della caccia nelle aree contigue.
3. Oltre alle aree identificate come sopra descritto, il Piano individua le ulteriori aree utili alla costruzione della rete ecologica regionale per le quali, pur non potendo dare indicazioni vincolanti, il Piano

auspica un successivo intervento o l'adozione da parte degli enti locali di criteri di gestione territoriale utili a sottolineare il loro valore di continuità o possibile connessione funzionale con l'area protetta.

Art. 7: Elaborati del Piano del Parco

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione di Piano

Norme Tecniche di Attuazione

Cartografie descrittive

- Tav. 1 Carta di inquadramento generale
- Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica
- Tav. 3 Carta dell'uso del suolo
- Tav. 4 Carta dell'uso del suolo agricolo
- Tav. 5 Carta della vegetazione
- Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario
- Tav. 7 Carta delle tipologie forestali
- Tav. 8a Carta di idoneità e delle presenze faunistiche – Mammiferi
- Tav. 8b Carta di idoneità e delle presenze faunistiche – Uccelli, Anfibi, Rettili, Pesci e Invertebrati
- Tav. 8c Carta di sintesi del valore faunistico
- Tav. 9 Carta del patrimonio culturale e paesaggistico
- Tav. 10 Carta della zonizzazione vigente
- Tav. 11 Carta degli strumenti urbanistici
- Tav. 12a Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Sistemi e ambiti di paesaggio
- Tav. 12b Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Beni paesaggistici
- Tav. 13 Carta del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
- Tav. 14 Carta del Piano Tutela delle Acque
- Tav. 15 Carta dei Piani Territoriali Provinciali
- Tav. 16 Carta dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale
- Tav. 17 Carta della Rete Ecologica Regionale del Lazio
- Tav. 18 Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi

Cartografie di analisi

- Tav. 19 Carta dell'idoneità agricola del paesaggio
- Tav. 20 Carta delle criticità del Piano vigente
- Tav. 21 Carta delle unità di paesaggio
- Tav. 22 Carta delle sensibilità e trasformabilità

Cartografie prescrittive

- Tav. 23 Carta degli elementi di interesse ai fini della tutela
- Tav. 24 a,b Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (15.000)
- Tav. 25 a,b,c,d Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (10.000)
- Tav. 26 a,b Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (15.000)

Cartografie di sintesi

- Tav. 27a,b Carta di confronto tra la perimetrazione vigente e proposta
- Tav. 28 a,b Carta delle proposte di modifica al PTPR

Cartografie integrative

- Tav. 29 Proposta di aree contigue
- Tav. 30 Ipotesi di connessione e Rete ecologica

Allegati

Allegato 1 Schede descrittive delle azioni di Piano

Allegato 2	Repertorio delle Unità di paesaggio
Allegato 3	Sintesi ed esiti delle attività di concertazione e contatto con il territorio
Allegato 4	Check-list della flora del parco
Allegato 5	Check-list della fauna vertebrata e schede descrittive delle specie faunistiche
Allegato 6	Carta delle proprietà pubbliche e private

CAPO II: Procedure di controllo e verifica

Art. 8: Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/1998, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di V.I.A.

2. I progetti di opere e impianti compresi negli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 sono sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
   Con la D.G.R. 1221/2004 sono state approvate le indicazioni procedurali e i connessi modelli per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), nonché della Valutazione di Incidenza, quando ricompresa.
   La normativa regionale di settore, inerente le opere e gli interventi sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), è disciplinata dalla D.G.R. 2546/2000.

Art. 9: Valutazione di Incidenza (V.I.)

1. I piani, progetti o interventi previsti nel territorio del Parco, che ricadono all'interno dei SIC/ZPS e che possono avere incidenza significativa sul sito,sugli habitat o sulle specie presenti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di Incidenza.
   Sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi previsti nella D.G.R. 534/2006.
   Sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza i piani o progetti o interventi previsti nel territorio del Parco che possono avere incidenza significativa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti o interventi, su habitat e/o specie di importanza comunitaria accertati presenti all'interno o all'esterno di SIC/ZPS nel territorio del Parco che non siano già stati identificati in atti ufficiali adottati e/o approvati dall'Ente Gestore del Parco e/o dalla Regione Lazio e/o dal Ministero competente.
   La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G) al D.P.R. 357/1997):

   - dimensioni, entità, superficie occupata;
   - settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
   - cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
   - fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
   - emissioni e rifiuti;
   - esigenze di trasporto;
   - durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
   - periodo di attuazione del piano e/o progetto;
   - caratteristiche salienti del sito;
   - impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
   - altro.

2. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986 e del D.P.R. 12/4/1996, che interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
   Ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.P.R. 357/1997, qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
   Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere o manufatti per i quali è già stato rilasciato un parere di Valutazione di Incidenza relativo a Piani o progetti generali che prevedessero anche le

opere in oggetto, ed alle stesse non sia prevista alcuna variazione, non sarà necessario reiterare il parere di V.I. e potrà essere inviata al Parco comunicazione richiamante il parere già ottenuto, da allegare alla richiesta di nulla osta dell'Ente Gestore del Parco comunque necessario.

Art. 10: Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.)

1. Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/1998, lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per le opere e le attività per le quali tale studio è previsto esplicitamente nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché per le seguenti opere ed attività che risultano consentite dal Piano e quando non sottoposte alla procedura di V.I.A.:
   - nuova costruzione;
   - demolizione e ricostruzione;
   - interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
   - ampliamento di reti stradali;
   - nuovi impianti di illuminazione pubblica;
   - sistemazione di aree a verde esclusa la manutenzione ordinaria;
   - depuratori e collettori fognari;
   - impianti sportivi, esclusa la manutenzione ordinaria;
   - adeguamento di elettrodotti e di impianti e attrezzature per telecomunicazione esistenti.
2. A tale scopo il S.I.P. deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate all'entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:
   - descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
   - descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
   - caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
   - misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.
3. Gli elaborati minimi che compongono il S.I.P. sono: planimetrie, prospetti e sezioni a scala adeguata, fotomontaggi, rendering e un'illustrazione fotografica completa oltre a relazioni scritte, documenti di archivio e studi. Ulteriori integrazioni alle suddette documentazioni possono essere previste nel Regolamento di Attuazione.

Art. 11: Nulla osta e verifica di ammissibilità

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti, attività ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/1997, e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.
2. Il nulla osta è pertanto atto endoprocedimentale del rilascio delle suddette concessioni o autorizzazioni ed ha il compito di verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.
   Il rilascio del nulla osta del Parco, nei casi previsti dalla normativa vigente, è subordinato alla preventiva acquisizione della Pronuncia di Valutazione di Incidenza, della quale recepisce contenuti e prescrizioni, fatte salve misure e modalità più restrittive e coerentemente dettagliate che si rende necessario prevedere.
   Il soggetto competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni trasmette previa verifica della titolarità della istanza la richiesta di nulla osta all'Ente Gestore del Parco.
3. Qualora l'autorizzazione riguardi opere per le quali le leggi vigenti non prevedono la necessità di autorizzazione o permesso a costruire, il nulla osta non è dovuto, e dovrà essere inviata semplice comunicazione. Il presente comma si applica all'interno delle Zone D del presente Piano del Parco, alle opere di cui al comma 1 dell'art. 6 del Testo Unico, denominato Attività edilizia libera, ovvero ai seguenti interventi.

- *gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW*;
- *gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio*;
- *le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato*;
- *i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;*
- *le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.*

Le suddette lavorazioni devono comunque essere realizzate nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Si applica inoltre alle tipologie di cui al comma 2 art. 6 del DPR 380/2001, ovvero alle tipologie di lavorazione che rientrano nell'attività edilizia libera, ma che devono essere denunciate attraverso la trasmissione, anche per via telematica, dell'inizio lavori, ovvero:

- *gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*
- *le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;*
- *le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;*
- *i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A);*
- *le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;*
- *le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.*

Per *manutenzione straordinaria* si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 12: Misure antincendio

1. Nel territorio del Parco la lotta contro gli incendi dovrà essere basata su un'accurata pianificazione pluriennale di opere con interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato.
   A tale scopo è previsto un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi della Legge 353/2000, che consiste nelle seguenti azioni:

   - prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
   - individuazione delle aree a maggior rischio;
   - ottimizzazione delle risorse disponibili.

2. Il piano deve censire e classificare il territorio in funzione del grado di pericolo e del rischio di incendi, analizzare e conoscere il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione sul territorio, nonché le

caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:

- carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
- carta dell'approvvigionamento idrico;
- carta del rischio di incendi.

Dovrà inoltre prevedere l'organizzazione degli interventi antincendio sulle varie aree attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio.
A tal fine dovrà prevedere una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree del Parco, a cura dell'Ente di Gestione.
L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, la collaborazione degli imprenditori agricoli, dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.
Il piano potrà infine prevedere la realizzazione di un sistema di teleavvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di Gestione.

3. L'Ente di Gestione, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato, dovrà continuare ad assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.

TITOLO II: Norme generali, tutela delle risorse e del paesaggio naturale e seminaturale

CAPO I: Le risorse idriche e idrogeologiche

Art. 13: Tutela e disciplina delle acque

1. Il Piano tutela le risorse idriche e idrogeologiche in quanto patrimonio della collettività ed espressioni visibili delle attività di origine antica e dei fenomeni carsici che costituiscono l'impronta morfologica principale del Parco e delle attività superficiali di modellamento.

2. Sono oggetto di tutela ai sensi delle presenti norme:

   - **Il reticolo idrografico superficiale:**
     acque pubbliche
     reticolo idrografico minore
     canalizzazioni superficiali di drenaggio
   - **Le sorgenti termominerali**
   - **Le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile**
   - **I fontanili**
   - **I bacini lacustri**

   A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo I indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica, nella Tav. B del Piano Territoriale Paesistico regionale, e qualora non cartografate o puntiformi sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo I.

Art. 14: Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio del Parco si applicano i divieti e le prescrizioni disposti ai commi successivi.

2. Tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 150 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative.

3. Nel territorio del Parco è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corso d'acqua di cui al presente articolo, e a tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi. Potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, nei corsi d'acqua di secondaria importanza, per tratti inferiori a 20 mt. e non ripetibili per distanze inferiori a 300 mt., e previa autorizzazione dell'organo preposto alla tutela di cui all'Art. 7 della L.N. 1497/1939.

   Sono fatti salvi i tratti già intubati alla data di entrata in vigore delle presenti Norme.

4. E' vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza e attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate;

5. Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile.

6. E' vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati.

7. E' vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutti gli argini dei corpi idrici fluviali.

8. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti al presente articolo, previo accordo formale con il Parco Naturale di tempi e modalità di esecuzione delle opere e senza alterare l'ambiente fluviale nelle zone dove siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore naturalistico. Sono altresì consentite le opere relative allo

scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere necessarie per il mantenimento di eventuali utilizzi produttivi delle acque già in essere. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso prima dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la prevista sistemazione delle aree.

9. Sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione ripariale a fini conservazionistici, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla rimozione di rifiuti solidi e/o ostacoli di ogni tipo che limitino la circolazione idrica nel letto fluviale), e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento compatibili con i valori ed i regimi idrici naturali.

10. Sono consentite le opere di realizzazione o manutenzione di infrastrutture viarie e reti sotterranee e relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua compatibili con i valori ed i regimi idrici naturali. Le opere o i tracciati dovranno mantenere integro il corso d'acqua, e la vegetazione esistente, ovvero, nei casi in cui non sia possibile, prevedere una idonea azione di sistemazione paesistica finalizzata in via prioritaria a favorire la ricostituzione spontanea della copertura vegetale, o la propagazione e ricostituzione con utilizzo di talee e postime prelevate in loco. Tutte le opere dovranno essere corredate da S.I.P.

11. Fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato o per il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria e ricadente nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° g iugno 1939, n. 1089 è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc.

12. L'indice di edificabilità e/o la possibilità di ampliamento superiore a quanto consentito al precedente comma 11, attribuiti dalle prescrizioni di sottozona nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti, concorrono ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di dette fasce.

13. Sono consentite previo rilascio di autorizzazione le opere di manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, sostituzione edilizia delle opere o manufatti esistenti, e tutte le opere o attrezzature previste dal presente Piano del Parco.

Art. 15: Tutela del reticolo idrografico minore

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nel territorio del Parco tutti i corsi d'acqua di secondaria importanza, non iscritti negli elenchi di acque pubbliche di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni, e le relative fasce di rispetto pari a mt 10 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati devono essere mantenuti integri e inedificati, fatta esclusione per le sottozone D1, D2, e fatte salve le vigenti disposizioni normative.

2. All'interno delle fasce di cui al comma 1. si applicano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,13 del precedente articolo 13.

Art. 16: Canalizzazioni superficiali di drenaggio

1. Nel territorio del Parco le pratiche agricole devono comunque assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di drenaggio superficiale nei terreni agricoli, evitando colmamenti, spianamenti e livellamenti del terreno; laddove la funzionalità delle canalizzazioni risulti essere stata alterata per è fatto obbligo di provvedere al ripristino delle stesse.

2. E' vietata l'interruzione e/o l'impedimento del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, mediante la costruzione di rilevati o altro, a meno che non venga previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.
   E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 2 metri da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente mantenute dai proprietari frontisti con

il divieto di impiego di prodotti diserbanti, con l'obbligo di asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque e con il divieto assoluto di risagomatura delle sponde e taglio della vegetazione se non autorizzata dall' Ente Parco.

Art. 17: Tutela e valorizzazione delle sorgenti

1. Sono oggetto di specifica tutela le seguenti risorse idriche localizzate, intorno alle quali è istituita una fascia di salvaguardia di mt 400 a monte e 200 a valle delle sorgenti stesse, all'interno della quale sarà vietata ogni modifica dello stato dei luoghi, fatte salve le opere di manutenzione di impianti o manufatti esistenti.
2. Un'area di tutela assoluta in un raggio di 50 metri lineari dal punto d'acqua deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio. L'area così definita deve essere circoscritta da recinzione idonea, non impattante, e corredata da una rete di canalizzazione a cielo aperto per le acque meteoriche.
3. Nella fascia più esterna alla precedente, per un'estensione di 100 metri di raggio dal punto d'acqua, considerata l'assoluta necessità di evitare immissioni/contaminazioni di sostanze chimiche inquinanti della falda acquifera ai fini della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico nonché della conservazione di tali ecosistemi in coerenza con i principi delle Direttive Europee (Habitat e Uccelli), si applicano le seguenti prescrizioni:
   - divieto di dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
   - disincentivazione, con opportuno provvedimento, di accumulo di concimi organici;
   - divieto di dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
   - divieto di spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità' locale della risorsa idrica.
   - divieto di pascolo e stazzo permanente del bestiame;
   - divieto di insediamento di nuove strutture della rete fognaria.
   - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
   - divieto di localizzazione di pozzi perdenti.

Art. 18: Tutela delle sorgenti e dei pozzi ad uso idropotabile

1. Sono sottoposti a tutela tutte le sorgenti naturali e i pozzi, utilizzati o meno per l'approvvigionamento idrico, intorno ai quali è istituita una fascia di salvaguardia di 10 metri lineari dal punto d'acqua, che deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio.

Art. 19: Tutela e valorizzazione dei fontanili

1. Sono oggetto di tutela tutti i fontanili presenti nel territorio del Parco, per i quali è fatto obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento in esercizio e al restauro, previo Nulla Osta dell'Ente gestore.
2. Per quanto attiene ai fontanili siti in aree agricole , naturali o seminaturali, e di interesse per la conservazione della piccola fauna e della vegetazione igrofila, si applicano inoltre le Norme di cui all'Art. 26 "Fauna selvatica".

Art. 20: Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri

1. Tutti gli invasi lacustri e le relative fasce di rispetto pari a mt 300 a partire dal ciglio di sponda devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative e fatti salvi i manufatti eventualmente esistenti, che previo Nulla Osta dell'Ente gestore, potranno essere mantenuti e/o modificati secondo la disciplina di zona e le disposizioni degli strumenti di tutela paesistica.
2. All'interno di tali fasce è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatti salvi interventi di rimozione della vegetazione alloctona; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

CAPO II: Tutela e valorizzazione della forma del suolo

Art.21: Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche

1. Il Piano tutela le formazioni di particolare interesse geologico o geomorfologico localizzate o estese, compresi i geositi.

2. Il Piano tutela e in molti casi valorizza altresì alcune particolari forme del suolo tra le più tipiche e ricorrenti del paesaggio geomorfologico del Parco, ovvero:
   - Doline e inghiottitoi
   - Grotte naturali
   - Cueste
   - Circhi
   - Sinkholes

3. La tutela si esplica attraverso:
   - la conservazione della vegetazione esistente
   - la conservazione dell'integrità del paesaggio naturale o colturale
   - la tutela del paesaggio caratteristico degli altipiani carsici, delle doline, e degli inghiottitoi
   - la tutela delle grotte e cavità naturali
   - la previsione di modalità di fruizione eventuale compatibili con i valori presenti.

   Dovrà pertanto essere evitato qualsiasi intervento possa compromettere l'integrità delle forme più evidenti dei fenomeni geologici sopra elencati. A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo II indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica, nella Tav. B del Piano Territoriale Paesistico regionale, e qualora non cartografate o puntiformi sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo II.

CAPO III: Tutela della vegetazione e della fauna

Art 22: Boschi, reticolo ecologico, prati naturali, pascoli

1. Il Piano tutela tutte le aree caratterizzate da paesaggi nei quali si registra la permanenza di sistemi ambientali e associazioni vegetali di rilevante valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, quali i boschi, i prati naturali ed il reticolo ecologico.

   A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo III, indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 5 Carta della vegetazione, Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario, Tav. 7 Carta dei tipi forestali, nonché nella Tav. B del Piano Territoriale Paesistico regionale, e qualora non cartografate sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo III.

2. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione forestale e delle altre associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo l'estensione migliorando le caratteristiche qualitative naturali dei diversi tipi di ecosistemi.

3. Obiettivi particolari sono i seguenti:
   - migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
   - proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la loro espansione nei siti più adatti;
   - preservare i residui lembi di vegetazione ripariale e bentonica recuperando per quanto possibile le aree degradate;
   - conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli habitat della Direttiva Comunitaria
   - conservare l'attuale estensione dei pascoli o favorirne la riconversione verso forme di vegetazione boschiva naturale
   - conservare l'attuale sviluppo delle formazioni di minore estensione che strutturano la rete ecologica territoriale nelle aree agricole;
   - avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura e dei dinamismi naturali dei più importanti tipi di vegetazione, e di verificare l'applicabilità di trattamenti selvicolturali innovativi che abbiano minore impatto sulle diverse componenti dell'ecosistema.

4. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, il Piano indica i seguenti strumenti:
   - la Pianificazione forestale di scala aziendale e di proprietà per l'applicazione a scala di dettaglio particellare delle prescrizioni riportate più sotto;
   - la Certificazione forestale, da intendere sia come modalità di verifica della sostenibilità ambientale e sociale della gestione dei boschi sia come strumento di valorizzazione economica del prodotto legnoso del Parco;
   - la Comunicazione al pubblico con finalità didattica e educativa, realizzata attraverso i più opportuni strumenti di partecipazione, dei valori naturalistici delle principali formazioni vegetali del Parco e delle modalità di gestione necessarie per garantirne la conservazione in equilibrio con le funzioni sociali ed economiche delle risorse naturali;
   - il controllo dell'evoluzione dei popolamenti forestali lasciati alla sola evoluzione naturale e delle formazioni vegetali di minore estensione attraverso un apposito Piano di monitoraggio;
   - la Sperimentazione di tecniche selvicolturali a minor impatto ambientale rispetto a quelle attualmente più impiegate, in collaborazione con istituzioni scientifiche di riconosciuta competenza nel campo delle scienze Forestali;

5. Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio forestale del Parco deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente gestore del Parco, a meno che non sia specificatamente previsto da un Piano di gestione e assestamento forestale regolarmente approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n°39 e in vigore.
   Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2002, n°39, gli interventi selvicolturali all'interno del Parco, siano essi prescritti o meno da piani di gestione e assestamento forestale redatti per singole proprietà, devono essere conformi a quanto di seguito indicato, al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici dei boschi.
   Non è consentito abbattere gli alberi monumentali sia qualora segnalati attraverso le Schede predisposte dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i popoli che non, gli esemplari di pregio paesaggistico, naturalistico, storico o culturale, anche morti, senza l'autorizzazione dell'Ente parco.
   Debbono essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di grandi dimensioni isolati nelle aree agricole o nelle fasce stradali o di confine.
   All'interno delle aree boscate site nelle Zone B deve essere mitigato l'impatto della rete delle piste forestali e delle carrabili non asfaltate mediante regolamentazioni del traffico che saranno contenute nel Regolamento dell'Area Protetta.

6. La gestione forestale delle proprietà pubbliche e di quelle private di estensione superiore a 100 ha ricadenti all'interno del Parco deve avvenire in base a un Piano di gestione e assestamento forestale con validità compresa tra 10 e 15 anni, approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n°39. Il piano deve essere aggiornato prima della scadenza naturale qualora nuovi fatti eventualmente intervenuti (es.: estesi incendi, nuove emergenze naturalistiche, ecc.) rendessero necessaria la modifica di alcuni orientamenti gestionali e prescrizioni colturali.

7. Nei diversi tipi di associazioni vegetali, si osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni:

   FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX
   Le faggete rappresentano la formazione forestale prevalente del paesaggio del Parco. Esse presentano un intervallo altitudinale che va dai 1.000 m. nei versanti più freschi e ricchi di umidità.
   Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:
   in attesa dei piani di assestamento forestale, si osserveranno le seguenti cautele:
   - per i cedui si auspica una generale conversione ad alto fusto dove le condizioni stazionali lo rendano possibile, per le fustaie si potrà attuare un taglio saltuario per piccoli gruppi, finalizzato a creare una struttura complessivamente disetanea per piccoli gruppi con età scalare.

   QUERCETI DI CARPINO O ROVERE
   Questo habitat comprende formazioni forestali legate ad ambienti fluviali chiusi, frequentemente con pendenze significative, che si estendono in lunghezza lungo il corso d'acqua.
   Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:
   - dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento delle acque, modifica delle caratteristiche del deflusso delle stesse e prelievo.

   FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION

Questo habitat include i boschi di latifoglie in stazioni in pendio su brecciai umidi e suolo fertile nella fascia submontana-collinare, ed è presente lungo le valli dei principali corsi d'acqua.
Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovranno essere limitati i tagli boschivi all'interno dei valloni in cui si trova tale habitat, che saranno possibili solo per esigenze di tutela, sicurezza o difesa dagli incendi, e sarà di norma impedita l'apertura di nuove strade che comportano taglio del bosco.

FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA
Questo Habitat si rinviene sporadicamente lungo l'alveo dei maggiori corsi d'acqua del Parco.
Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere impedita ogni modificazione nelle aree con estesa presenza dell'habitat in oggetto, che dovrà essere preservato nella sua attuale estensione.

FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
Questo habitat è composto da sempreverdi con prevalenza di leccio e specie caducifoglie, ed è diffuso sui pendii aridi.
Oltre alle Norme di carattere generale, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata l'apertura di strade e l'eccessivo pascolo.

BOSCHI DI CASTAGNO
Questo habitat è composto da castagneti da frutto di alto fusto o da castagneti governati a ceduo.
Oltre alle Norme di carattere generale, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:
Le porzioni di bosco ceduo di qualsiasi tipo che non siano stati sottoposte a utilizzazione per un periodo superiore a due volte il turno minimo sopra indicato, si considerano avviate alla conversione a fustaia. Si può derogare da tale prescrizione, con l'autorizzazione dell'Ente gestore del Parco, solo a fronte di comprovati motivi di ordine fitopatologico o di instabilità del substrato geo-pedologico favorita dal peso della vegetazione arborea. Alle porzioni di bosco avviate a conversione è attribuita la funzione di isola di biodiversità ai sensi del DGR n°36 del 16.05.08.
Le porzioni di bosco da frutto, potranno essere governati secondo la tradizione, e saranno consentiti tutti gli interventi colturali necessari al mantenimento in salute dei boschi, con divieto di taglio degli esemplari vetusti.

PRATI D'ALTURA NATURALI
Questo habitat si rinviene nelle quote più elevate montane e sulle praterie in quota non soggette a pascolamento.

8. Le componenti vegetali lineari del reticolo ecologico, quali siepi naturali o artificiali, bordure, filari alberati, fasce vegetate ripariali, ed altri elementi lineari debbono essere mantenuti e dove possibile integrati.
   Sarà consentita la loro manutenzione e potatura a fini di contenimento, dove necessario per motivi di percorribilità o agibilità di sentieri e strade, o per le pratiche colturali connesse alla lavorazione dei terreni e delle coltivazioni praticate, sarà possibile la manutenzione delle siepi, dei filari stradali e dei margini vegetati di sentieri o terreni :a manutenzione ed il controllo potrà essere attuato mediante il contenimento delle specie senza eradicazione o taglio a raso, con tagli limitati e potature che garantiscano il mantenimento delle specie e della continuità dell'elemento di cui fa parte.
   Qualora effettuati su specie protette o all'interno di habitat prioritari, gli interventi devono essere limitati e preventivamente comunicati al Parco per una valutazione di compatibilità dell'intervento e l'eventuale comunicazione di accorgimenti o svolgimento di verifiche e controlli.

9. Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

   - sarà vietata ogni forma di degradazione o danneggiamento del cotico erboso, spietramento, modificazione del regime delle acque, scavi anche superficiali.

   - Potrà essere contenuta o eliminata la vegetazione naturale arbustiva e arborea di ricrescita al fine di evitare le riduzione delle superfici aperte a prato e la chiusura delle radure naturali, prioritariamente ai fini della conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.

Art. 23: Habitat della direttiva comunitaria

1. In attesa delle definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 88 7, 888, 889, 890 del 16/12/2014, negli Habitat di interesse comunitario presenti nel Parco, "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion o Hydrocharition*" (cod. 3150), "Arbusteti termomediterranei e predesertici" (cod. 5330), "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)" (cod. 6210), "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" (cod. 6220*), "Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*" (cod. 9210*), "Boschi di *Castanea sativa*" (cod. 9260), "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" (cod. 92A0), "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" (cod. 9340), mosaico di 5130 "Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli", si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco.
   Le altre forme vegetazionali di rilievo elencate dalla Carta degli Habitat Natura 2000" e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco sono espressamente tutelati dalle specifiche prescrizioni in esse contenute.
   Ai detti Habitat si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.
   In caso di contraddizione o sovrapposizione, si applicherà la normativa più restrittiva.

Art. 24: Fauna selvatica

Fauna della Direttiva comunitaria

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività,e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi.
   Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:

   - da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli artt. 46, 48, 51.

   In attesa delle definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 88 7, 888, 889, 890 del 16/12/2014, alle specie faunistiche di interesse comunitario ed ai loro habitat di specie presenti nel Parco si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall'Ente Parco.
   A dette specie ed habitat di specie si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

Fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività,e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi.
   Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:

   - da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli artt. 46, 48, 51.

2. Ai fini della conservazione della fauna e degli habitat della stessa, oltre alle norme generali ed alle norme di Zona e Sottozona, si osservano le seguenti norme specifiche di tutela:
   - Sono vietati la cattura e il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono esclusi i ricercatori muniti di specifica autorizzazione, rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che evidenzi il nome delle specie e i quantitativi asportabili, nonché gli interventi di cui al punto successivo
   - È vietata l'immissione di specie esotiche e/o alloctone; l'immissione di specie ittiche anche autoctone dovrà essere effettuata sotto il controllo di esperti del settore designati dal Parco.
   - Sono vietate le immissioni di fauna selvatica senza previa autorizzazione e la presenza di Personale del Parco;
   - E' fatto divieto di alterazione dell'ambiente naturale e degli habitat delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti.

- Eventuali ricerche scientifiche e interventi utili alla tutela o conservazione delle specie presenti, dovranno essere autorizzati dal Parco Naturale previa valutazione dell'effetto degli stessi sulle zoocenosi.
- Interventi per la ricostituzione, miglioramento o controllo del patrimonio faunistico sono consentiti previa autorizzazione del Parco Naturale.
- L'immissione di pesci autoctoni dovrà avvenire sotto il controllo di esperti del settore e previa autorizzazione dell'Ente Parco
- Nelle zone C le attività di conduzione agricola che richiedono sfalci, potature, tagli boschivi, o attività di manutenzione, gestione delle attrezzature esistenti o interventi di gestione delle risorse naturali dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi di nidificazione e riproduzione della fauna e dovranno essere evitati i tagli di tutte le specie arboree vetuste e l'abbattimento di essenze arboree di grandi dimensioni anche morte.
- Debbono essere limitate le linee elettriche aeree a bassa e media tensione, ovvero devono essere adottati idonei accorgimenti tecnologici allo scopo di minimizzare l'impatto sui rapaci diurni e notturni ed altre specie di grandi dimensione, in particolare nelle aree prossime alla riva dei laghi ed all' interno delle strutture boschive e lungo le fasce ecotonali, o ai valichi e punti di passaggio dell'avifauna.
- Su tutto il territorio del Parco debbono essere previste adeguate misure legislative di prevenzione/cattura/rimozione di cani e gatti vaganti/inselvatichiti, e di bestiame di origine domestica vagante privo di proprietà e/o segni identificativi della stessa.

3. I fontanili, le raccolte d'acqua e i pozzi per la raccolta di acque meteoriche sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici della fauna e della flora, secondo le seguenti prescrizioni:

- è vietato il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi (autoveicoli, motoveicoli, trattori, traini, ecc);
- è vietata l'immissione di rifiuti solidi e liquidi e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
- è vietata la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche;
- la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere realizzata in autunno- inverno (Novembre, Febbraio); qualora siano preventivamente accertate presenze, sono da evitare i mesi invernali (periodo di dormienza) e i mesi primaverili e di inizio estate che corrispondono alla stagione riproduttiva delle popolazioni degli anfibi;
- la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere fatta manualmente rimuovendo parte del materiale depositato sul fondo per evitare l'interramento e l'intasamento degli elementi di scolo, avendo cura di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento delle comunità ecologiche acquatiche. I fontanili e i pozzi non devono essere mai interamente svuotati;
- tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o pozzo;
- è vietato il prelievo di acqua con impianti che ne permettano il prelievo d'acqua in continuo onde evitare il prosciugamento dell'invaso.

4. In caso di accertata presenza di nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario o conservazioni stico, l'Ente Parco può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso, destinando tali aree a protezione assoluta.

Art 25: Attività di prelievo faunistico

1. Per lo svolgimento delle attività di prelievo faunistico selettivo, cattura o abbattimento necessarie alla ricomposizione degli equilibri ecologici, secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e dalla L. 394/1991 Art. 11, l'Ente Gestore potrà rilasciare apposite autorizzazioni anche in deroga alle presenti norme, previo parere delle competenti strutture tecniche regionali.

TITOLO III: Norme generali, tutela dell'ambiente e dei paesaggi antropici

CAPO I: Modalità di intervento

Art. 26: Paesaggi urbani e periurbani, e paesaggi rurali

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità e la conservazione del paesaggio antropico, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari.
   La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio urbano, periurbano e agrario si esplicano attraverso norme e progetti che disciplinano:
   - le modalità di impianto della vegetazione ornamentale e colturale,
   - il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione dei nuovi manufatti,
   - gli interventi di mitigazione, ricomposizione e integrazione degli aspetti morfologici, vegetazionali naturali e colturali, e della trama insediativa
   - la riqualificazione delle aree degradate.

2. Il Piano garantisce la conservazione e/o la riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente e dei paesaggi antropici, sia agrari che urbani e periurbani.
   I diversi tipi di paesaggio antropico sono così distinti e disciplinati:

   a. PAESAGGI URBANI E PERIURBANI, trasformati o in corso di trasformazione, con finalità di mantenimento del carattere insediativo e mitigazione degli impatti, che interessano le seguenti Sottozone:
      - nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate
      - nuclei rurali e zone agricole semiurbanizzate
      - zone per servizi di interesse collettivo
      - zone per attività produttive

   b. PAESAGGI AGRARI E PAESAGGI STORICO-TRADIZIONALI, attuali o dismessi, con finalità di mantenimento e valorizzazione delle attività e del paesaggio agricolo tradizionale, dei beni storici diffusi o localizzati e del paesaggio tradizionale e storico culturale, che interessano le seguenti Sottozone:
      - zone agricole produttive
      - zone delle colture legnose (Oliveti, frutteti, vigneti)
      - zona del paesaggio storico culturale
      - beni storici localizzati

   c. PAESAGGI RURALI E SEMINATURALI che interessano le seguenti Sottozone alle quali si rinvia per la relativa disciplina:
      -zona delle valli intramontane e delle pendici coltivate e pascolive
      - zona degli altipiani e dei prati d'altura

3. I paesaggi antropici sono inoltre disciplinati:
   - per quanto attiene l'insediamento storico, dal Capo III del presente Titolo III
   - per quanto attiene il patrimonio edilizio, esistente e costruendo, dall'art. 28 oltreché dalle norme delle zone D e delle relative Sottozone.
   - per quanto attiene la vegetazione ornamentale, dall'art. 27
   - per quanto attiene le reti ecologiche e le trame insediative, dal Capo II del presente Titolo IV
   - per quanto attiene gli elementi percettivi, dal Capo IV del presente Titolo III

4. Per quanto attiene gli aspetti colturali, deve essere favorita la conservazione delle attuali colture arboree tradizionali, la conservazione delle specie da frutto locali o tradizionali, la conservazione delle forme di governo (potature, portamenti) della tradizione locale, la formazione di vivai specializzati nella produzione di ecotipi locali e specie colturali specifiche dell'area, l'attività agrituristica e l'ospitalità rurale.
   Potrà essere favorita laddove compatibile con gli usi tradizionali dei terreni e con il contesto paesaggistico, la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a

forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti, frutteti e/o vigneti, secondo forme e tecniche di conduzione agricola tradizionali.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti Norme, il Parco potrà concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli, con colture tipiche e tecniche tradizionali, o per il recupero di strutture a fini agrituristici e di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del Parco stesso.
Il Parco potrà attivare interventi e iniziative di gestione concordata con gli altri enti territoriali o gestori di terre pubbliche, al fine di promuovere forme di conduzione delle terre pubbliche compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e sociale che esse rappresentano.

Art. 27: Vegetazione ornamentale

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla vegetazione con modalità che assecondano la natura e le tradizioni antropiche, individuando lo stretto rapporto che si stabilisce tra le forme del paesaggio e le forme della vegetazione, distinguendo le associazioni naturali dagli aggruppamenti antropici, colturali o ornamentali.

2. Gli interventi di piantumazione a scopo ornamentale in ambiente agricolo e periurbano, sono volti alla protezione, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive.
   Per essi si prescrive l'uso di essenze facenti parte dei seguenti aggruppamenti antropici:

   a. essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari e urbani, quali querce spoglianti e sempreverdi, olmi, bagolari, faggi, tigli, pioppi, salici, ontani;
   b. essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari, quali olivi, noci, castagni, ciliegi, peri, meli;

   Per essi deve essere in ogni caso evitata la messa a dimora di:

   - *Prunus laurocerasus*
   - *Ligustrum lucidum*
   - cultivar ornamentali di *Cytisus scoparius* e *Tamarix africana*
   - *Acer platanoides*
   - *Pseudoplatanus* cfr. forma *atropurpurea* e *rubra*
   - *Cedrus libani*, *deodara* e *atlantica*
   - *Pinus halepensis*, *nigra* e *pinaster*
   - *Chamaecyparis* sp. Pl.
   - *Cupressus lambertiana*
   - *Thuja* sp.pl.

   In caso di giardini attigui ad aree boscate va evitata accuratamente la messa a dimora di *Laurus nobilis*, *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium* (anche in forme variegate).

3. Gli interventi debbono essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente di Gestione, che fornisce indicazioni sulle specie vegetali che possono essere inserite in modo da non produrre esiti di inquinamento biologico, genetico e/o paesaggistico.

Art. 28: Patrimonio edilizio esistente e costruendo

1. Nel territorio del Parco tutti i manufatti legittimamente esistenti, all'interno delle Zone B e C del presente Piano del Parco, alla data di adozione del presente Piano, o per il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria, ancorché non individuati e cartografati nelle Tav.24 a,b "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo" (15K) e nella "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo"(10k) sono da intendersi classificati in Zona D5 con una loro area di pertinenza di mt. 5,00.

2. Le nuove edificazioni o gli ampliamenti sono subordinati al recupero architettonico e funzionale dei manufatti eventualmente presenti in condizione di abbandono, fatiscenza o degrado.

3. Sono in ogni caso consentite le opere di adeguamento sismico, igienico – sanitario e quelle di riqualificazione energetica.

E' altresì consentita, ad esclusione dei manufatti storico – monumentali di cui all'art. 36 e/o estetico - tradizionali di cui all'art. 37, la demolizione e ricostruzione di immobili e strutture per giustificati motivi statici o di pubblica incolumità o di adeguamento sismico o igienico funzionale, previa presentazione di adeguata documentazione illustrativa della tipologia originale (fotografie, relazioni, etc), redatta da un tecnico abilitato. Sono in ogni caso consentiti cambi di destinazione d'uso, in particolare a fini sociali, culturali, di servizio, di ricettività e di fruizione, in particolare per le attività di agriturismo.

4. Nei casi in cui siano consentite nuove edificazioni i volumi esistenti debbono essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie complessive consentite. Dette nuove edificazioni dovranno essere realizzate preferibilmente con tecniche di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia.

5. Qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, questi debbono essere realizzati in continuità o in adiacenza di quanto esistente. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico – sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.

6. Al fine di limitare il consumo di territorio e di tutelare l'integrità del paesaggio, qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di nuove edificazioni si prescrive, ad esclusione delle sottozone D1, di prevedere quanto possibile ubicazioni in adiacenza o in continuità con i manufatti già esistenti.

7. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati, adottati o in itinere alla data di adozione del presente Piano del Parco previsti da Piani Regolatori o altri strumenti urbanistici generali approvati, anche nel caso la nuova destinazione del presente Piano non ne consenta la realizzazione. Le concessioni o permessi a costruire o autorizzazioni già rilasciate ai sensi del Piano del Parco vigente rimangono valide e sono fatte salve anche nel caso la nuova destinazione del presente Piano non ne consenta la realizzazione.

8. Negli interventi sul patrimonio edilizio, esistente e costruendo, è fatto obbligo di osservare quanto segue:

   a. per quanto attiene le murature esterne, queste debbono essere realizzate in pietra locale a vista, mattoni, o in altri materiali purché intonacati e tinteggiati con intonaco civile e colori della gamma delle terre.
   b. è consentita la realizzazione di logge interne e di balconi parzialmente incassati; i balconi in totale aggetto sono consentiti solo in misura limitatissima così come nella tradizione.
   c. per i manufatti esistenti di interesse storico – monumentale e/o estetico – tradizionale le eventuali nuove aperture possono essere consentite a fini di adeguamento igienico e funzionale, nel rispetto dell'impaginato formale e delle tessitura delle facciate.
   d. per quanto attiene alle coperture:
      d1) negli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione è fatto obbligo di realizzare coperture a falde per almeno l'80% della superficie coperta.
      d2) è consentita la sostituzione di quelle a terrazza con quelle a falda, che possono avere una pendenza massima del 30% secondo la tradizione costruttiva locale
      d3) in tutti i casi debbono essere utilizzate tegole in laterizio
   e. per quanto attiene ai materiali di tinteggiatura, è fatto divieto in ogni caso di utilizzare rivestimenti quarzoplastici; è preferibile utilizzare colori a base di latte di calce; è altresì consentito l'uso di colori ai silicati.
   f. per quanto attiene ai criteri di coloritura delle facciate:
      f1). le superfici di fondo, se realizzate in materiali litoidi o laterizi a vista debbono essere ripulite e protette: se realizzate in intonaco debbono essere colorate con i tradizionali colori a imitazione di quelli delle terrecotte, che vanno dai gialli agli aranciati fino ai rossi, oppure in colori più tenui.
      f2) l'apparato decorativo, deve differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo, mediante coloriture che interpretino i materiali lapidei propri della tradizione locale; qualora solo una parte di detto apparato fosse realizzata in materiali lapidei o in laterizio, la restante parte in intonaco deve essere tinteggiata nei colori dei medesimi.
   g. per quanto attiene a infissi e serramenti, questi debbono essere realizzati in legno, in metallo o in materiale sintetico, purché verniciati, con divieto di utilizzare metalli con finitura anodizzata; le imposte debbono essere a persiana o a sportelloni.

h. per quanto attiene alle superfici scoperte, queste potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, esclusivamente con l'utilizzo di materiali tradizionali e permeabili.

Art. 29: Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione

1. Tutte le opere attuate da Comuni, Università Agrarie, Enti pubblici e privati, singoli utenti, che prevedono manutenzione della viabilità, attività edilizia pubblica e privata, progettazione e attuazione di interventi pubblici, restauri e recupero di beni storici, aree pubbliche, reti tecnologiche di impianti e servizi, gestione e manutenzione del patrimonio esistente saranno soggetti alle seguenti cautele.
   Tutte le richieste di autorizzazione relative ad opere da realizzare all'interno di Zone B dovranno prevedere un dettagliato studio e indicazione delle aree di cantiere, modalità di approvvigionamento dei materiali, aree di stoccaggio, sgombero dei materiali di risulta.

2. Per quanto attiene le opere di manutenzione della viabilità e delle reti a terra, gli interventi dovranno essere eseguiti con mezzi idonei a seconda delle caratteristiche delle reti o delle sezioni stradali interessate, in modo da evitare interventi di modifica di scarpate e pendii laterali dovute all'utilizzo di mezzi di dimensioni eccessive.
   Gli interventi nelle aree più sensibili, classificate B, dovranno essere effettuati al di fuori dei periodi riproduttivi, per evitare eccessi di disturbo dovuti al rumore e alla presenza umana costante.
   Per il ricarico e la risagomatura dei fondi stradali dovranno essere utilizzati materiali lapidei locali, evitando il ricarico dei fondi con altri tipi di inerti, quali silice, o pezzame di scarto lapideo misto, o altri materiali di recupero.
   In ogni caso non dovranno essere abbandonati rifiuti, resti di scavo o altre lavorazioni.

3. Per quanto attiene le opere di manutenzione delle strutture esistenti, negli interventi rivolti alla conservazione ed al rinnovo dei manufatti esistenti all'interno del Parco Naturale, debbono essere adottate cautele rivolte sia alla salvaguardia dei caratteri originarli delle strutture, sia alle modalità di esecuzione, approvvigionamento di materiali e istallazione dei cantieri.
   Negli interventi effettuati su manufatti interclusi tra Zone A e/o B debbono essere adottate idonee cautele nelle modalità di trasporto e accesso con mezzi meccanici, come anche nell'esecuzione di malte, getti in calcestruzzo o altre lavorazioni, evitando la dispersione di residui di liquidi e l'abbandono di materiali di scarto.

Art. 30: Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.)

1. E' consentito il P.U.A. nelle Zone C e D e del Parco, previo espletamento di S.I.P., nelle Zone B il PUA potrà essere consentito previo Nulla Osta vincolante del Parco circa le aree interessate e gli eventuali accorgimenti o esclusioni, e comunque con esclusione o le prescrizioni previste per le aree sottoposte a specifici vincoli di tutela dal presente Piano ai Capi I,II,III del Titolo II.

2. Il P.U.A. deve essere sottoscritto da un dottore agronomo o forestale o da un perito agrario debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.
   Deve contenere:

   a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda, con precisazione delle attività e delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo;
   b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
   c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e di quelli ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
   d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
   e) la definizione dei tempi e delle fasi di attuazione.

3. Il P.U.A., approvato dall'Ente di Gestione, si realizza attraverso un'apposita convenzione che deve prevedere almeno:

   f) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;
   g) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
   h) la durata degli obblighi assunti;

i) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;
j) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti;
f) gli interventi previsti dal programma in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
g) la non trasformazione della destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti, o di quelle recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di vigenza del Piano;
h) la non trasformazione della destinazione d'uso agricola della nuova costruzione rurale eventualmente da realizzare per almeno 10 anni dalla ultimazione della costruzione;
i) la non separazione delle costruzioni dal fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
l) l'asservimento delle edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

CAPO II: Reti ecologiche e trame insediative

Art. 31: Corridoi ecologici

1. Il Piano sottopone a tutela il diffuso reticolo ecologico esistente all'interno delle aree agricole, formato da fasce lineari di vegetazione boschiva, da siepi e filari alberati, da orli vegetali lungo i corsi d'acqua o al margine dei laghi, da alberature isolate.
   E' fatto pertanto obbligo di conservare, ricostituire ed eventualmente integrare:

   - le siepi
   - le recinzioni verdi
   - la vegetazione dei margini interpoderali
   - i filari alberati
   - le alberature isolate, anche morte
   - i muri a secco
   - la vegetazione ripariale
   - le fasce ecotonali.

   A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo III, Capo II, indipendentemente dalla classificazione di Zona.

Art. 32: Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi

1. I nuovi fabbricati consentiti dal Piano del Parco, o le trasformazioni, le ristrutturazioni e le modifiche del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le opere di cui ai punti a),b),c) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.e i., debbono pre vedere idonei accorgimenti atti a favorire la loro integrazione nel contesto paesistico nel contesto paesistico di cui sono parte e a potenziare la rete ecologica.
   Pertanto l'intorno di ogni insediamento sparso deve essere sistemato con la piantumazione e/o la conservazione di alberature lungo i margini dell'area di pertinenza così da configurare un ambiente coerente con il paesaggio e con la vegetazione circostante. Qualora siano già presenti nell'intorno specie alloctone o infestanti, se ne dispone la graduale sostituzione.
2. Le essenze da utilizzarsi possono essere scelte tra quelle appartenenti ai vari aggruppamenti antropici di cui all'art. 27 "Vegetazione ornamentale".
3. L'integrazione può essere realizzata anche mediante l'impianto di colture legnose specializzate, quali oliveti, vigneti, o frutteti delle specie locali di uso tradizionale.
4. Per quanto attiene alle recinzioni, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 34, privilegiando quanto previsto al comma 3.

Art. 33: Viabilità

1. Nel territorio del Parco per quanto riguarda la viabilità esistente si prescrive quanto segue:

   a. sulla viabilità principale di penetrazione e di collegamento asfaltata a gestione provinciale e sulla viabilità all'interno delle Zona D1 e D2 possono essere eseguite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il ripristino o la messa in opera di pavimentazioni bituminose e la realizzazione di opere d'arte necessarie al mantenimento della strada ed alla messa in sicurezza;
   b. nelle strade secondarie e nei tratti di strada asfaltate e non asfaltate a traffico regolamentato possono essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale, e con esclusione di bitume nero e cemento, mentre sono consentiti il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni eventualmente esistenti Possono essere risistemate buche o dissesti con la messa in opera di riempimenti anche con misto cementato o pietrame assestato con Calcestruzzo, purchè lo strato superficiale venga comunque realizzato in terreno naturale stabilizzato;
   c. possono essere realizzate le opere d'arte necessarie alla manutenzione dei tracciati, che, se esterne al terreno, debbono essere rivestite in pietra locale;
   d. non possono essere apportate modifiche al tracciato e alle sezioni e pendenze attuali;

e. per tutti gli altri tracciati esistenti non aperti alla libera circolazione di cui alla allegata cartografia di Piano sono ammesse solo opere di manutenzione, sistemazione e ripristino del fondo, pulizia e manutenzione delle banchine laterali;

f: il Regolamento dell'Area Protetta potrà dare indicazioni circa la regolamentazione del traffico nei diversi tracciati, anche in deroga alle presenti Norme.

2. L'apertura di nuovi tracciati stradali è consentita, limitatamente alle zone D qualora sia necessario per:
   a. nuove urbanizzazioni o documentate esigenze di sostenibilità urbanistica viaria
   b. collegamento della viabilità esistente con le nuove costruzioni
   c. realizzazione di nuovi tracciati necessari alla conduzione di aziende agricole o altre attività produttive consentite.

3. A fini della valorizzazione e dell'integrazione paesistica, lungo i margini delle strade pubbliche del Parco è fatto obbligo di conservare le alberature esistenti e le coperture vegetali e di valutare l'opportunità di:
   - ricostituire la continuità dei filari e mantenere o ripristinare le coperture vegetali
   - piantumare nuove alberature lungo le strade che ne siano sprovviste ed in cui lo spazio lo consenta, con esclusione dei tratti di attraversamento di aree boscate.

Le nuove piantumazioni debbono essere effettuate nel rispetto di quanto prescritto all'art. 27 "Vegetazione ornamentale", privilegiando l'uso delle essenze di cui al comma 2. lett.a.

Art. 34: Recinzioni

1. Il Piano disciplina le modalità di realizzazione delle nuove recinzioni all'interno del Parco, comunque sottoposte a nulla osta dell'Ente Gestore.

2. Nel territorio del Parco, sono consentiti i seguenti tipi di recinzioni, da utilizzarsi secondo i limiti prescritti per i diversi tipi di zone e sottozone. Laddove non indicato nella normativa delle diverse Zone e Sottozone, sono consentiti tutti i tipi di recinzione di cui al presente articolo:
   a. stecconate in legno, di altezza massima di 1,20 metri;
   b. macere o muri a secco, di altezza massima 1,00 metro, con o senza siepe viva retrostante;
   c. siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene od ornamentali di cui all'articolo precedente;
   d. recinzioni con passoni in legno e uno o due ordini di filo di altezza massima 1,20 mt;
   e. recinzioni elettrificate;
   f. recinzioni a maglia fissa non inferiore a 15 cm x 15 cm o a maglia con misura variabile di dimensioni adeguate a consentire il passaggio dei micromammiferi;
   g. recinzioni ovvero reti metalliche flessibili, con passoni in legno, di altezza massima 2,20 metri;
   h. recinzioni in metallo a disegno molto semplice, di altezza massima 2,20 metri tipo "Soprintendenza", anche integrate da siepe viva;
   i. recinzioni con rete metallica rigida di altezza massima 2,20 metri, anche integrate da siepe viva;
   l. murature a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate di altezza massima 2,20 metri;
   m. recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20, con o senza retrostante siepe viva.

3. In ambito agrario si suggerisce di utilizzare i tipi più "naturali" a siepe viva semplice o associata a reti o a muri a secco, lasciando quelle più costruite, a muro o a base murata, ai margini stradali e agli ambiti periurbani. Lungo i margini stradali si suggerisce di evitare l'eccessivo frazionamento estetico che può derivare da tipi molto diversi di recinzioni, utilizzando tipi tra loro simili.

4. In ogni caso nelle zone B, le recinzioni debbono essere realizzate in modo da consentire l'attraversamento della fauna selvatica.

5. In tutti i casi, con esclusione delle sole Zone A, per motivi di sicurezza e durata, nei tratti di recinzione adiacenti cancelli posti lungo la viabilità di penetrazione, sarà possibile realizzare una porzione di recinzione con pali in ferro della lunghezza di metri 30 ogni lato del cancello.

CAPO III: Insediamento storico

Art. 35: Aree archeologiche, paleontologiche, e storico artistiche

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico, paleontologico e storico-artistico, ai sensi della normativa vigente: sono tali le aree nelle quali i reperti, i giacimenti e i siti archeologici, paleontologici e storico-artistici anche non emergenti, costituiscono parte integrante del territorio e lo connotano come meritevole di tutela e di valorizzazione.

   Si tratta di:
   - aree già indagate con reperti storico-archeologici e monumentali conosciuti;
   - aree archeologiche composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
   - aree archeologiche o zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
   - aree e reperti di interesse storico archeologico individuati successivamente all'approvazione del presente Piano.

2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza Archeologica.
   Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.
   In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'art. 28 della L.R. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.
   Nelle aree dichiarate di interesse archeologico, ai sensi della vigente normativa, sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le prospezioni archeologiche e le azioni di tutela e conservazione dei beni storici ed archeologici secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di eventuali valori naturalistici primari da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta.
   Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di Gestione dovrà essere preventivamente informato di tale attività e solo successivamente, per le opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997.
   Le aree archeologiche di cui al comma 1 del presente articolo ricadenti in zone agricole devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.

3. Per quanto attiene alle recinzioni, possono essere utilizzati i tipi indicati all'art. 34, comma 2 lett. a, b, c, d, e, f.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano in tutti i siti localizzati nonché alle aree di rispetto individuate dagli strumenti di tutela paesistica.

Art. 36: Complessi architettonici storico-monumentali

1. I complessi architettonici storico–monumentali costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e debbono essere mantenuti nella loro integrità.
   Gli interventi sui complessi di cui al comma 1. debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione.

Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi.
Di conseguenza, poiché detti complessi sono generalmente frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico – monumentale da quelle più recenti.

2. Per le parti antiche ancora esistenti, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc., sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.
3. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente e/o privi di particolare interesse architettonico – tipologico e/o di servizio alle attività agricole come stalle, fienili, etc. è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.
4. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'art. 28 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".
5. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona non possono essere addossati agli edifici esistenti.
6. Per quanto attiene agli interventi sulla vegetazione ornamentale, è fatto obbligo di conservare e restaurare i parchi e i giardini esistenti, di cui è consentito l'ampliamento secondo quanto prescritto all'art. 27 "Vegetazione ornamentale" e all'art. 32 "Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi".
7. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d, f, e, h.

Art. 37: Manufatti di valore estetico - tradizionale

1. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente, i manufatti di valore estetico–tradizionali rivestono un particolare interesse in quanto costituiscono testimonianza dell'architettura rurale montana e pastorale.
L'individuazione puntuale di tali manufatti costituisce oggetto del Progetto "Censimento manufatti di interesse estetico–tradizionale: architetture rurali".
2. Nelle more dell'attuazione del progetto di cui al comma precedente, in caso di interventi edilizi su manufatti di interesse storico tipologico, casali, stazzi, edifici agricoli di valore architettonico, il Parco potrà richiedere l'adozione di accorgimenti atti a preservare i caratteri peculiari dell'edificio.
3. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona debbono essere ubicati in adiacenza di quanto esistente, possono esserne realizzati in continuità e debbono riproporne i caratteri architettonici e compositivi.
4. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico – sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.
5. Le eventuali nuove cubature realizzabili sono disciplinate dalle norme di sottozona nei limiti consentiti dal PTPR.
6. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 28 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".
7. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
8. E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d, f ed h.

Art. 38: Paesaggi agrari storici

1. Comprendono i Paesaggi storici dei pendii a campi terrazzati, degli oliveti terrazzati, delle ciglionature, ed i paesaggi storici vallivi dei campi chiusi. Essi costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e della tradizione contadina e pastorale locale, e rappresentano un patrimonio storico culturale importante e degno di essere preservato.

   I paesaggi storici sono disciplinati dall'Art. 59.

2. Il Parco potrà concedere sussidi e aiuti per il mantenimento a coltura dei terreni, per il miglioramento e salvaguardia delle tecniche tradizionali, per la conservazione di cultivar tipici locali.

Art. 39: Manufatti minori e accessori

1. In tutto il territorio del Parco debbono essere conservati tutti i manufatti tipici dell'ambiente rurale o ad esso collegati, che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici meritevoli di conservazione, come archi e portali di ingresso, muri di recinzione di antica costruzione, fontane e pozzi, decorazioni, edicole, colonne o altri elementi architettonici isolati. Di tutti questi manufatti sono vietate la demolizione o la modifica degli elementi costruttivi originali, e sono consentiti i soli interventi di manutenzione, consolidamento e restauro conservativo.

Art. 40: Disciplina degli usi civici e delle terre collettive

1. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici fino all'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale sono comunque sottoposti a vincolo paesistico, come disposto dall'art. 142 punto h) del Titolo I del D.Lgs. 42/2004. Tale vincolo non si applica alle zone individuate negli strumenti urbanistici come zone A e B al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della Legge 431/1985.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
   - le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;
   - le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
   - le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla Legge 1766/1927, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della stessa Legge;
   - le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli artt. 5 e seguenti della Legge 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.

3. L'esercizio dei diritti sulle terre collettive e i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della Legge 1766/1927, deve comunque svolgersi compatibilmente con le presenti Norme Tecniche di Attuazione relative alle singole sottozone e/o con la L.R. 24/1998.
   Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici, secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/1998.
   Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/1986, non possono essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 6/2005.

4. L'Ente di Gestione provvede, attraverso la regolamentazione prevista all'art. 27 della L.R. 29/1997, a dettare i criteri e le modalità di attuazione dell'uso civico di legnatico e di raccolta di legna secca, oltre a quelli relativi al pascolo. Tale normativa dovrà garantire, di concerto con le Università Agrarie e i relativi Regolamenti, gli usi e le consuetudini locali compatibilmente con le norme relative alle singole sottozone del presente Piano e con il Piano di Gestione.
   Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel regolamento o nello statuto delle Università Agrarie, purchè compatibili con le norme relative alle singole sottozone del presente Piano.

5. In caso di contrasto con gli articoli delle presenti Norme Tecniche di Attuazione prevale la norma più restrittiva.

CAPO IV: Disciplina degli elementi percettivi del paesaggio

Art. 41: Tutela delle visuali

1. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
2. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. Pertanto sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona.
3. La messa in opera di cartellonistica stradale pubblicitaria è consentita nelle sole Zone C e D, previa acquisizione di Nulla Osta preventivo del Parco, fatti salvi i cartelli indispensabili a garantire la sicurezza e la funzionalità della circolazione stradale e quelli predisposti dal Parco per la conoscenza e fruizione del patrimonio naturale e ambientale.
   La messa in opera di cartelli, sagome, insegne pubblicitarie, iscrizioni, sulle facciate degli edifici è disciplinata dal Regolamento di Attuazione del Parco.

Art. 42: Attività estrattive, discariche, centri di raccolta, centri di produzione di biomasse

1. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 29/1997 nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave o miniere, e ogni attività di ricerca o estrazione di materiale litoide, petrolifero o gasiforme.
   E' altresì vietata l'apertura di centri di stoccaggio di rifiuti con esclusione di quelli vegetali a fini di compostaggio, inerti, reflui, prodotti o sostanze pericolose o nocive, sostanze radioattive, demolizione o rottamazione di autoveicoli, impianti di trattamento dei rifiuti nocivi o pericolosi nonché degli inerti.
2. Centri di raccolta rifiuti possono essere realizzati all'interno delle sottozone D1 e D2, previa redazione di S.I.P., Nulla Osta dell'Ente gestore e adozione di idonei interventi di mitigazione.
3. Centri di produzione a biomasse possono essere realizzati previa verifica di compatibilità circa la localizzazione, accessibilità, collegamenti, capacità di approvvigionamento in loco, e limitatamente alle Zone D1, D2.

Art. 43: Reti di servizi, reti aeree e reti di telecomunicazione

1. In tutto il territorio del Parco, fatte salve le Zone A1 ed A2, sarà consentita la gestione manutenzione e rinnovo delle reti a terra di distribuzione idrica esistenti. Qualora necessario provvedere alla loro integrazioni,m modifica o completamento con altri tronchi, il progetto dovrà essere assentito con specifico Nulla Osta dall'Ente Parco, che potrà richiede accorgimento o mitigazioni, o adozione di tecnologie e interventi di mitigazione e ripristino. Laddove necessario le opere saranno sottoposte a parere di Valutazione di Incidenza.
2. Nel territorio del Parco, ad esclusione delle Zone D, è di norma impedita la messa in opera di nuove reti aeree, salvo diversa indicazione che potrà essere data dagli Uffici del parco in base a progetti corredati di idonea documentazione utile a valutare l'impatto del tracciato,e le possibili alternative.
3. Qualora le reti aeree esistenti dovessero essere oggetto di lavori di manutenzione, modifica o integrazione, comunque soggetti a nulla osta dell'Ente Gestore, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità di un loro interramento.
4. Gli impianti a attrezzature per trasmissione dati e telecomunicazioni potranno essere messi in opera nelle aree destinare a tale scopo dal presente Piano del Parco, e qualora non previsti, o per istallazioni necessarie in altri siti, potranno autorizzati dall'Ente Parco previa valutazione di incidenza dove dovuta o SIP o VIA se richiesto, ed in ogni caso con esclusione delle Zone A e B.

Art. 44: Impianti per la produzione di energia solare ed eolica

1. Ai fini sia di tutela del paesaggio che di promozione dell' utilizzo di energie alternative nel territorio del Parco saranno consentiti gli impianti fotovoltaici o solari termici e gli impianti eolici con le seguenti limitazioni:
   - gli impianti solari ed eolici posizionati sulle coperture dei fabbricati sono consentiti con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale, e delle Zone A e B.
   - gli impianti per la produzione di energia solare posizionati sul terreno sono consentiti esclusivamente nei casi in cui non sia possibile tecnicamente l'integrazione su strutture esistenti e legittime, e limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale elencati all'art. 36 ed identificati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale". Impianti di maggiori dimensioni saranno consentiti, previo espletamento di procedura di compatibilità ambientale, nel caso di aziende agricole o produttive di grandi dimensioni e/o a seguito di P.U.A., e limitatamente al fabbisogno proprio dell'azienda.
   - gli impianti eolici sono consentiti limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale elencati all'art. 36 ed identificati Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale".

TITOLO IV: Norme particolari

CAPO I: Articolazione in zone

Art. 45: Zonizzazione

1. Il territorio del Parco è articolato in zone e sottozone, secondo le seguenti classificazioni:

   Zona "A" di RISERVA INTEGRALE
   Zona "B" di RISERVA GENERALE
   Zona "C" di PROTEZIONE
   Zona "D" di PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.

2. All'interno delle suddette Zone, sono individuate Sottozone per la migliore definizione, salvaguardia, valorizzazione, promozione o sviluppo dei valori e delle attività presenti.
   All'interno delle varie perimetrazioni si osservano le Norme Generali oltre alla disciplina delle aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo V, alle specifiche norme delle Zone "A", "B", "C" o "D" di appartenenza e alle norme aggiuntive delle varie Sottozone.

Art. 46: ZONE "A", Riserva Integrale

1. La Zona A comprende tutte le aree fortemente caratterizzanti la naturalità del territorio del Parco Naturale, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico o documentario, quali le montagne più elevate, i boschi vetusti o comunque più maturi e naturali, le pareti rocciose, i fenomeni geologici visibili, le formazioni ripariali, il reticolo ecologico primario, gli habitat prioritari, le aree primarie di presenza e riproduzione della fauna.
   L'interesse prevalente è dunque quello della integrale conservazione delle risorse naturali e dei siti nelle loro caratteristiche e dinamiche spontanee come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.

2. All'interno delle zone A deve essere impedita qualsiasi attività di modificazione, alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica.
   Inoltre, poiché possono rappresentare un particolare motivo di attrazione dei visitatori all'interno del Parco Naturale, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente all'interno delle Zone A potranno essere consentite limitate attività di corretta fruizione turistica naturalistica, di studio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi successivi.
   Le attività di ricerca scientifica sono consentite previo Nulla Osta da parte del Parco Naturale e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.

3. In caso di accertata presenza di habitat, nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario o conservazionistico, o per altri giustificati motivi di studio e ricerca o monitoraggio, l'Ente Parco può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, e/o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso. Tali aree potranno essere tabellate o segnalate nei loro confini perimetrali e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale del Parco Naturale, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati.

4. Nelle Zone A sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica.
   E' inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti al momento dell'adozione del presente Piano.

5. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A:
   - Sono vietate le attività di pascolo e l'introduzione di bestiame
   - E' vietata la costruzione di recinzioni .
   - Sono vietate le coltivazioni agricole .

- E' vietato ogni intervento di piantumazione .
- è vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente Gestore
- E' vietata l'apertura di nuove strade e sentieri. La viabilità esistente ed i sentieri potranno essere mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche.
- E' vietata la raccolta o manomissione della flora e vegetazione, e ogni forma di disturbo alla fauna selvatica, fatte salve le esigenze di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica condotte dall'Ente Gestore o autorizzate dallo stesso.

Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione.
Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, saranno consentiti i soli interventi di manutenzione e restauro.
Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, all'interno delle Zone A vengono individuate le sottozone di cui all'articolo seguente.

Art. 47: Sottozona A1, Riserva Integrale Controllata

1. Comprende aree caratterizzanti la naturalità del territorio del Parco Naturale, o aree che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, vegetazionale, faunistico, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di notevole interesse scientifico o documentario, complementari alle Zone A di tutela integrale, ma che per le loro caratteristiche possono consentire interventi finalizzati alla migliore gestione controllata e finalizzata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione.
   L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione e gestione delle risorse naturali e dei siti nelle loro caratteristiche e dinamiche come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.
   Nelle Zone A1 sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica.
   Nelle zone A1 è consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte del Parco Naturale e che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione di Zone eventualmente destinate a Protezione Assoluta indicate successivamente all'approvazione del presente Piano secondo quanto precisato all'Art. 46, comma 3, nelle quali sarà in ogni caso interdetta ogni attività.
   Sono consentite eventuali attività di riqualificazione e ripristino necessarie alla conservazione di habitat e specie e dell'ambiente naturale condotte e attuate direttamente dall'Ente gestore del Parco Naturale.
   E' inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti al momento dell'adozione del presente Piano.
   Sono consentite limitate attività di pascolo e introduzione di bestiame ai fini di mantenimento delle aree libere, radure e prati naturali e comunque con l'adeguato controllo del bestiame al pascolo. Il Parco potrà porre divieti ulteriori o limitazioni o sospensioni delle attività di pascolo.

2. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A1:
   - E' vietata la costruzione di recinzioni .
   - Sono vietate le coltivazioni agricole .
   - E' vietato ogni intervento di piantumazione .
   - E' vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente Gestore
   - E' vietata l'apertura di nuove strade e sentieri. La viabilità esistente ed i sentieri potranno essere mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche.
   - E' vietata la raccolta o manomissione della flora e vegetazione,salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, e ogni forma di disturbo alla fauna selvatica, fatte salve le esigenze di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica condotte dall'Ente Gestore o autorizzate dallo stesso.

Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione.
Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, saranno consentiti i soli interventi di manutenzione e restauro.

Art.48: ZONE "B", Riserva Generale

1. Sono le aree nelle quali i caratteri del paesaggio e dell'ambiente conservano aspetti di valore naturalistico, estetico, documentario storico o paesaggistico, e che costituiscono il naturale complemento delle Zone A con le quali si integrano a comporre il quadro delle risorse paesaggistiche e ambientali più rilevanti del Parco. Sono inoltre aree dove i valori storici, culturali e paesaggistici, legati alle tracce degli antichi insediamenti umani, dei percorsi storici, o ai segni dell'azione dell'uomo sul territorio assumono rilevanza estetica e culturale e determinano un paesaggio degno di essere preservato.
   L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione e gestione finalizzata, attiva o passiva, diretta o indiretta del sito nei suoi aspetti peculiari e della salvaguardia degli elementi che ne determinano la peculiarità, nonché della valorizzazione degli stessi come patrimonio della collettività.
   Nelle zone B, oltre alle Norme Generali, a quelle relative alle Aree di rispetto, si applicheranno le seguenti norme. Saranno consentiti:

   - La gestione controllata e finalizzata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione.
   - La sistemazione, gestione e manutenzione della viabilità esistente, attrezzature e dei sentieri per le attività silvo-pastorali pianificate e la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, la realizzazione di attrezzature per la sosta, aree didattiche e educative.
   - Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e comunque con l'adeguato controllo del bestiame al pascolo e con esclusione di impianti e attrezzature anche provvisorie.
   - La recinzione di fondi potrà essere consentite previo parere del Parco Naturale con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree, e comunque con esclusione delle Sottozone B1.
   - In tali zone è altresì vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente Gestore.
   - Eventuali zone agricole in esercizio classificate quali Zone B, potranno essere riclassificate in Zona C, previa dimostrazione dell'effettivo utilizzo a fini agricoli delle aree e sempre che tale utilizzo non sia effetto di trasformazioni avvenute successivamente all'adozione del presente Piano, e previo parere del Parco circa l'effettivo utilizzo dei terreni e la nuova classificazione di Sottozona C da assegnare.

2. Oltre a quanto previsto nelle Norme Generali e all'Art. 22 in merito ai diversi tipi di copertura forestale e vegetazione, si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

   - Nelle more dell'Approvazione dei Piani di Assestamento Forestale, i boschi di alto fusto esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni. I boschi cedui potranno essere tagliati secondo il ciclo naturale di taglio. In ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti.
   - I Piani di Assestamento Forestale dovranno fissare le modalità per l'eventuale utilizzo dei boschi sotto il controllo dell'Ente gestore, individuare le aree da preservare dal taglio, e quelle da avviare ad alto fusto o da sfruttare con criteri di selvicoltura ecologica, e potranno prevedere gli eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari dei boschi per il mancato taglio, privilegiando l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio. In ogni caso le attività di taglio dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 dicembre.
     Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità /vulnerabilità delle specie di animali di interesse comunitario (ad esempio lupo, orso, gatto selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni.
   - I castagneti da legname e da frutto eventualmente presenti all'interno delle Zone B potranno essere condotti con modi tradizionali, con esclusione di apertura di nuove piste o accesso con mezzi di qualsiasi tipo.

- In aree poste al disopra di strade o percorsi escursionistici, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere autorizzati il taglio di singoli alberi pericolanti o circoscritti interventi di ceduazione laddove sussistano comprovate situazioni di instabilità e previo parere del Parco.

Nelle zone B saranno consentite:

- Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente gestore.
- La manutenzione e il ripristino con accorgimenti ecologici dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche esistenti ai fini naturalistici, agro-pastorali e turistici.
- La manutenzione delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni. Potranno essere attuati interventi di manutenzione e conservazione dei tracciati, anche con realizzazione di gradonate in pietra e o legno, protezioni con muretti o macere a secco, attraversamenti di guadi o zone umide con passerelle in legname, corrimani in legno. Potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali e le pendenze esistenti.
- La manutenzione, il restauro, consolidamento o adeguamento igienico sanitario e strutturale delle strutture edilizie rurali presenti, con il mantenimento dei caratteri architettonici originali, nonchè il loro utilizzo per uso ricettivo o per servizi di interesse generale, previa verifica e Nulla Osta da parte del Parco Naturale sul progetto di utilizzo o trasformazione.
- La realizzazione o manutenzione di opere pubbliche e interventi pubblici di miglioramento e recupero ambientale e tutela idroegeologica, degli impianti di adduzione idrica, illuminazione pubblica interrata, reti di telecomunicazione con esclusione di antenne e ripetitori, delle opere igieniche sanitarie, l'eliminazione di reti esterne aeree.
- Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni, in queste zone non sarà consentita l'edificazione.
- Per quanto attiene ai manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, eventualmente presenti all'interno delle Zone B, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di pertinenza di 5 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D5 e pertanto sottoposti alla disciplina disposta per questa all'Art. 60.

Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, all'interno delle Zone B vengono individuate le sottozone di cui agli articoli seguenti.

Art. 49: Sottozona B1, Riserva Generale Orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane

1. Nelle Sottozone B1, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona B, si applicheranno le seguenti norme:

   - saranno vietate tutte quelle attività che determinano una riduzione della superficie dell'habitat (apertura di strade, lavorazioni superficiali, spietramento, ecc.) o che determinano un decadimento qualitativo dell'associazione vegetale (carichi di pascolo eccessivi).
   - Le attività di pascolo potranno essere svolte sulla base dei regolamenti vigenti e comunque nei limiti previsti dal Regolamento dell'Area Protetta.

Art. 50. Sottozona B2, Riserva Generale Orientata di tutela dei corsi d'acqua principali

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale, o di habitat prioritari, o di vegetazione ripariale igrofila e subigrofila.
   Comprendono pertanto principalmente il corso del Licenza e di altri corsi d'acqua, come identificati con apposita simbologia nelle Tav. 24 a,b e Tav. 25 a,b,c,d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo".
   L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali dei siti nel loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio, ambiente vitale per gli habitat e la fauna.

2. Nelle zone B2, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona B, si applicheranno le seguenti norme:
   - I boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni.

   Saranno consentiti:

- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari.
- La recinzione di fondi potrà essere consentita previo Nulla Osta del Parco Naturale con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree.
- Gli interventi destinati esclusivamente alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua dovranno essere preceduti da campagne di ricerca di habitat, presenze faunistiche, nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate.

Sarà inoltre consentita:

- La manutenzione e il restauro delle reti di servizi, strutture e manufatti presenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie.

Art. 51: ZONA "C", Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani

1. Sono quelle parti del territorio dove pur non registrandosi la presenza di rilevanti valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri ed aspetti di elevato valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso. Comprende pertanto le aree di mantenimento e ricomposizione del paesaggio agrario, le valli interne, le pendici e i pianori di transizione.

2. L'interesse prevalente è quello della salvaguardia del paesaggio nei suoi tratti peculiari seminaturali e antropici, del connubio fra sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la valorizzazione di questo equilibrio fra paesaggio, elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo, e della salvaguardia del rapporto armonico che queste parti del territorio hanno con le zone a prevalente interesse naturalistico, che con esse si integrano:
   Nelle zone C, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione del paesaggio e degli equilibri naturali dello stesso, sono consentite ed incentivate le attività tradizionali in atto.
   Nelle zone C, oltre alle Norme Generali si applicheranno le seguenti norme:
   - Deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica.
   - Debbono essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o le specie indicate nelle Norme Generali di tutela del Paesaggio Antropico.
   - Le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo e migliorate nei loro criteri ecologici di conduzione e attuazione.
   - I terreni agricoli abbandonati possono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al loro originario utilizzo agricolo.
   - Le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2. limitatamente alle lett. a, b, c, d ed f in ogni caso utilizzando essenze autoctone e con modalità che consentano l'attraversamento della fauna selvatica. In particolare possono essere consentite esclusivamente:
     - le recinzioni necessarie alla salvaguardia delle produzioni agricole purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alle lett. a), b), c), d) e) ed f).
     - le recinzioni necessarie alla delimitazione delle proprietà ove non siano presenti abitazioni purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alla lettera d).
     - il ripristino o la realizzazione di recinzioni ex novo accessorie alle attività presenti e compatibili con la tutela dell'ambiente purché realizzate secondo quanto disposto all'art. 34 "Recinzioni" comma 2, limitatamente alle lett. a), b), c) ,d) e) f), h), l).
   - I manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente Gestore.
   - E' consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, di illuminazione pubblica se interrati, delle reti di telecomunicazione se interrate, delle opere igienico - sanitarie,

delle opere necessarie all'eliminazione delle reti esterne aeree, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente Gestore.

- Per quanto riguarda la viabilità, oltre a quanto previsto dall'Art 33 Viabilità, si osserveranno le seguenti norme:
  l'apertura di nuove strade o la modifica della sagoma e delle sezioni delle strade esistenti, potrà essere consentita previo nulla osta del Parco e S.I.P., per fini di fruizione, servizio ad attività produttive o agricole rilevanti, miglioramento della comunicazione fra nuclei abitai e nuclei sparsi., e comunque fatte salve le Zone C1 e C3, le zone boscate, le aree a forte pendenza o a rischio di dissesto per acclività o composizione dei suoli. Le strade carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale con possibile modifica dello stesso. La eventuale messa in opera di pavimentazioni in asfalto potrà essere consentita previo Nulla Osta dell'Ente Parco. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno essere messi in atto sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali e pendenze esistenti.

- E' vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e altre modifiche del suolo che comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno.
- Per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti norme, il Parco Naturale può concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del Parco Naturale.
- L'esercizio delle attività agricole è consentito e incentivato, a fini di mantenimento del paesaggio e delle attività produttive tradizionali.
  Saranno pertanto consentite tutte le attività necessarie allo svolgimento delle pratiche agricole ed al mantenimento delle colture in atto o al cambiamento delle stesse con altre tipiche della tradizione locale che siano compatibili con le norme del presente Piano, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia ordinaria e straordinaria dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale nel rispetto delle norme vigenti e dei necessari nulla osta dell'Ente Gestore.
  Saranno altresì consentite tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.
  Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.

3. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 Art. 26 Punto f2 e successive modificazioni, nelle zone C non è consentita l'edificazione.
   Per quanto attiene ai manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Piano, o per il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria, eventualmente presenti all'interno delle Zone C, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di pertinenza di 5 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D5 e pertanto sottoposti alla disciplina disposta per questa all'Art. 60.

4. Possono essere autorizzati dal Parco Naturale interventi nelle aree agricole previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi.
   Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, all'interno delle Zone C vengono individuate le sottozone di cui agli articoli seguenti.
   Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, La Zona C è divisa nelle seguenti sottozone.

   - C1 ZONA DI PROTEZIONE DEI PIANI MONTANI E DELLE PENDICI CON PREVALENZA DI AREE BOSCATE

- C2 ZONA DI PROTEZIONE DEI PIANI MONTANI CON VEGETAZIONE RADA E DELLE PENDICI NUDE, E DELLE VALLI INTERNE
- C3 ZONA DI PROTEZIONE DEGLI ALTIPIANI E DEI PRATI E PASCOLI D'ALTURA

Art. 52: Sottozona C1, Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con estesa copertura boscosa.

   In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme e saranno consentite:
   - Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.
   - L'utilizzo dei boschi esistenti con criteri di compatibilità e secondo i Piani di Assestamento Forestale
   - Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione.
   - La gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere.
   - Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
   - E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l.

Art. 53: Sottozona C2, Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude e delle valli interne

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con vegetazione rada o denudate.
   In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme e saranno consentite:

   - Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.
   - Le alberature esistenti e i residui di aree boscate dovranno essere mantenute.
   - Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione.
   - La gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;
   - Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
   - E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34"Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l.

Art. 54: Sottozona C3, Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di altipiani e piani carsici, prati naturali, prati pascoli e prati d'altura.
   Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle generali della Zona C, si applicheranno pertanto le seguenti norme.
   Saranno consentiti:

   - la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;
   - eventuali falciature, una volta all'anno, a un'altezza di circa 15 centimetri;
   - limitate concimazioni organiche;

- il decespugliamento, mediante il taglio degli arbusti e della vegetazione arborea di nuovo impianto;
- parziali spietramenti compatibili con la conservazione di habitat e specie;
- tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti provvisori per la stabulazione, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie;
- previo nulla osta dell'Ente Gestore potranno essere realizzate attrezzature leggere rimovibili di visita, sosta e attrezzature per il tempo libero, realizzate con materiali naturali, l con esclusione di scavi, riporti, modificazioni del terreno, pavimentazioni, alberature nuove, manufatti di altro genere. Le attrezzature dovranno essere preferibilmente localizzate in aree marginali, a ridosso della vegetazione esistente, e per la loro realizzazione non dovranno essere tagliate o danneggiate le alberature esistenti, né compromesso il cotico erboso.

Art. 55: ZONE "D", Promozione economica e sociale

1. Le zone D sono quelle parti del territorio già in parte o diffusamente trasformate dall'attività umana, e sulle quali si registra la tendenza consolidata o la vocazione ad ospitare attività agricole produttive e forestali di rilevante interesse economico per le comunità locali o attività insediative;
   sono inoltre le aree già destinate o suscettibili dell'impianto di attività di supporto, promozione e sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni locali, le aree importanti ai fini di una corretta ed organica gestione e utilizzo del territorio del Parco Naturale o per la presenza di servizi ed attività di fruizione, ricettività, didattica, assistenza e promozione turistica, le aree utili alla localizzazione di attività di salvaguardia e fruizione del patrimonio del Parco Naturale come musei, centri visite, aree attrezzate, orti e giardini botanici, vivai, le aree destinate ad attività o funzioni tali da consigliarne la previsione e regolamentazione preventiva.
   Per meglio provvedere alle esigenze di sviluppo, valorizzazione e salvaguardia dei peculiari valori in esse contenuti, la Zona D è divisa nelle seguenti sottozone.

   - D1 NUCLEI URBANI CONSOLIDATI E AREE URBANIZZATE
   - D2 AREE PERIURBANE E AREE AGRICOLE SEMIURBANIZZATE
   - D3 AREE DEGLI INSEDIAMENTI STORICO-CULTURALI
   - D4 ZONA DEL PAESAGGIO AGRARIO STORICO
   - D5 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE
   - D6 ZONE DELLE COLTURE OLIVICOLE DISMESSE
   - D7 ZONE DI ANTICO UTILIZZO AGRICOLO
   - D8 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPIANTI TECNOLOGICI

2. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997 e successive modificazioni nelle zone D, è consentita l'attività edificatoria nei limiti e con le modalità previste dalle diverse Sottozone di appartenenza, nel rispetto delle Norme Generali, degli strumenti di tutela paesistica, e di quanto disposto nel presente articolo.

3. E' fatto obbligo di tutelare, recuperare e valorizzare l'insediamento storico, secondo quanto disposto al Titolo III Capo III delle presenti Norme.

4. Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente e costruendo, si applica quanto disposto all'Art. 28.

5. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica sono consentiti interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie, piccoli ricoveri per attrezzi e modeste strutture per il ricovero degli animali, nei limiti consentiti dalle Leggi regionali e dagli strumenti di tutela paesistica, ambientale e comunitaria.
   E' altresì consentita la realizzazione di tettoie, che possono essere estese su 1/1000 della superficie aziendale comunque non oltre 100 mq, ed avere altezza massima di 5,00 ml. Superfici maggiori possono essere consentite solo per comprovate necessità di conduzione dell'azienda e previa presentazione di P.U.A. Le tettoie dovranno comunque essere aperte sui 4 lati; dovranno essere realizzate con copertura a falde, e laddove la dimensione della struttura lo renda necessario, con pilastri aventi finitura in mattoni, pietra o muratura intonacata e copertura a falde con manto in tegole laterizie.

6. Per quanto attiene ai corridoi ecologici, è fatto obbligo di conservare gli elementi naturali che compongono il reticolo ecologico.

7. Per quanto attiene la vegetazione ornamentale, si applica quanto disposto all'art. 27 "Vegetazione ornamentale".

8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 34 "Recinzioni", salvo diversa indicazione contenuta nelle Norme delle singole sottozone.

9. Interventi in deroga alle presenti norme possono essere valutati e autorizzati dal Parco Naturale nelle aree agricole previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale (PUA) ai sensi dell'Art. 57 della L.R. 38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi, con esclusione delle Sottozone D3 e D4.

Art. 56: Sottozone D1, Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate

1. Sono le zone più densamente urbanizzate e/o occupate dagli insediamenti residenziali storici o recenti consolidati, con tutte le urbanizzazioni e gli impianti tecnologici annessi.
   L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, nonché dell'armonizzazione di tali attività con le esigenze di mantenimento dell'immagine storica, del paesaggio e della qualità dell'ambiente urbano e perturbano, dell'insediamento e della promozione di nuove attività connesse con la fruizione del Parco Naturale.
   In queste aree le attività urbanistiche ed edilizie saranno disciplinate dalle leggi regionali vigenti in materia, e dagli strumenti urbanistici comunali, previo parere preventivo del Parco Naturale nel caso di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o Varianti a quelli vigenti.

Art. 57: Sottozona D2, Aree periurbane e aree agricole semiurbanizzate

1. Sono le zone caratterizzate da insediamenti residenziali rurali con carattere di nucleo abitato, o da insediamenti rurali diffusi, ma in numero e consistenza tale tali da configurare un ambiente rurale con carattere residenziale.
   L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, della conservazione del carattere e dell'ambiente rurale dei siti, nonché dell'armonizzazione delle attività presenti con le esigenze di mantenimento del paesaggio e della qualità dell'ambiente agricolo, e della promozione di nuove attività compatibili connesse con la fruizione del Parco Naturale e la promozione delle produzioni agricole.
   In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona D, si applicheranno le seguenti norme:

2. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto previsto dalle Norme generali per le Zone D, sono consentiti:

   - gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione;
   - silos e impianti di serra, previo SIP;
   - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale;
   - taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione;
   - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.

   Le eventuali zone destinate all'edilizia residenziale o ad altre Zone Omogenee dagli strumenti urbanistici comunali vigenti potranno essere mantenute e/o attuate secondo quanto previsto dai suddetti strumenti urbanistici e consentito dagli strumenti di tutela paesistica.

Nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o adeguamento e varianti degli strumenti esistenti, eventuali nuove zone omogenee da destinare a insediamenti o servizi o impianti tecnologici dovranno essere reperite prioritariamente all'interno delle Zone D2.
Saranno consentiti nuovi volumi nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali e consentiti dagli strumenti di tutela paesistica e dalle norme del presente Piano.
La realizzazione di nuovi volumi in misura maggiore di quanto consentita dagli strumenti di tutela paesistica e dalle presenti norme, potranno essere consentiti a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.
Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia. A detti ampliamenti possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio, pure legittimamente esistenti, mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.
Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, nonché la realizzazione di nuovi tracciati a servizio dei nuclei o delle attività esistenti, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di SIP e adozione di eventuali interventi di mitigazione. Le strade esistenti potranno essere sottoposte a interventi di manutenzione e miglioramento anche con il cambio della pavimentazione e adozione di bitumatura o altre pavimentazioni.
Il Parco potrà concedere aiuti o agevolazioni per l'insediamento di attività di artigianato, servizio o ricettività finalizzate alla valorizzazione e fruizione del territorio del Parco.
E' consentita la realizzazione di piccole piscine all'aperto, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, solo se in adiacenza ai complessi edilizi esistenti e in numero di una sola unità per ciascuno di essi, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti Norme sulla tutela delle risorse idriche.

Art. 58: Sottozona D3, Aree degli insediamenti storico-culturali

1. I manufatti di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale, così come individuati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale " dovranno essere mantenuti nella loro integrità.

2. Gli interventi sui complessi di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale di cui al comma precedente debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione.
   Debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi.
   Di conseguenza, poiché detti complessi sono anche frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico – monumentale da quelle eventuali più recenti.

3. Per le parti antiche, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc., sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.

4. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.
   Dovranno in ogni caso essere conservate le volumetrie, i caratteri tipologici, architettonici e gli apparati decorativi.

5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'art. 28 "Patrimonio edilizio esistente e costruendo".

Art. 59: Sottozona D4, Zona del paesaggio agrario storico

1. I paesaggi agrari storici debbono essere mantenuti al loro aspetto originario. Pertanto sarà impedita ogni attività di trasformazione tendente a cancellare elementi caratteristici del paesaggio, quali terrazzamenti, macere e muri di sottoscarpa degli stessi, macere e siepi di recinzione o confine, siepi e alberature a filari o isolate tipiche della tradizione. Le colture praticate dovranno essere mantenute o sostituite con altre tipiche della tradizione locale.

2. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto previsto per le Zone D, sono consentite:

   - Tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale.
   - Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibilmente con habitat e specie.
   - Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione.

3. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
   E' inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'art. 34 "Recinzioni", comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l.

4. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dal P.T.P.R.
   Potranno inoltre essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini didattici e turistici, produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.

5. Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia, nonché la realizzazione, completamento, rinnovo, potenziamento delle reti di servizi e telecomunicazioni.

6. Nelle aree di interesse storico-archeologico saranno inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla protezione, recupero funzionale dove possibile, restauro, consolidamento, miglioramento a fini di fruizione turistico-didattica delle strutture esistenti.

Art. 60: Sottozona D5, Zone agricole produttive

1. Sono le aree agricole più intensamente utilizzate e caratterizzate dalla presenza di insediamenti rurali sparsi, sulle quali sono in atto attività tradizionali consolidate e importanti sia per l'economia della comunità locale, sia per il mantenimento del paesaggio agrario, sia per la promozione delle attività agricolo – produttive.
   In queste aree, oltre alle Norme Generali si applicheranno le seguenti norme:
   Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto consentito per le Zone D, sono consentiti:
   - gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione silos e impianti di serra, previo SIP e Nulla Osta dell'Ente gestore;
   - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole e delle culture legnose, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, potature, eliminazione delle alberature morte, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale. Sarà invece vietato l'espianto di esemplari olivicoli di forma e portamento notevole o vetusti;
   - taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione;

- tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.

2. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dal P.T.P.R.
   Potranno essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di P.U.A., come previsto dalle presenti norme.
   Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dal PTPR e dalle Leggi Regionali vigenti in materia.
3. Saranno inoltre consentiti interventi per finalità di agriturismo, turismo rurale o naturalistico, nonché la realizzazione di attrezzature leggere rimovibili che non comportino volumi per la fruizione turistico sportiva ed il tempo libero.
4. Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di SIP e adozione di eventuali interventi di mitigazione.
5. E' consentita la realizzazione di piccoli invasi per raccolta di acque a fini agricoli, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti Norme sulla tutela delle risorse idriche.

Art. 61:Sottozona D6, Zone delle colture olivicole dismesse

1. Sono le aree storicamente utilizzate per la coltivazione dell'olivo e dismesse in epoca recente o più lontana, ma che comunque recano tracce evidenti della originaria coltivazione.
   Le aree potranno essere rimesse a coltura, con possibilità di recupero degli esemplari di olivo residui, impianto o innesto di nuove alberature, pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietramenti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazione o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo Nulla Osta del Parco sulla tipologia da adottare. Sulle aree recuperate alla coltura olivicola, oltre alle Norme Generali, di Zona D, potranno essere messi in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme Tecniche all'Art. 60 "Zone Agricole Produttive".

Art. 62: Sottozona D7, Zone di antico utilizzo agricolo

1. Sono le aree storicamente utilizzate per l'agricoltura e dismesse in epoca recente o più lontana, ma che comunque recano tracce evidenti dell'originario uso agricolo.
   Le aree potranno essere rimesse a coltura, con possibilità di pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietra menti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazione o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo Nulla Osta del Parco sulla tipologia da adottare. Sulle aree recuperate alla coltura agricola, oltre alle Norme Generali di Zona D, potranno essere messi in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme Tecniche all'Art. 60 "Zone Agricole Produttive".

Art. 63: Sottozona D8, Zone per servizi di interesse collettivo, attivita' produttive e impianti tecnologici

1. Sono le aree e i manufatti destinati a funzioni di servizio di interesse collettivo, di iniziativa pubblica o privata o a rilevanti attività produttive e ad impianti tecnologici.
   Oltre a quanto previsto dalle Norme generali, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
   - Le nuove costruzioni consentite dagli strumenti di tutela paesistica, potranno essere realizzati all'interno delle perimetrazioni della Zona D. Ai fini del calcolo della volumetria consentita potranno essere assommati i volumi afferenti alle aree limitrofe confinanti, anche site al di fuori della Zona D, con un volume massimo di Mc 1800, e un numero massimo di 3 piani fuori terra.
   - Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di incremento dei volumi una tantum nei limiti previsti dalle Leggi regionali vigenti.
   - Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività in atto.
   - Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, ristrutturazione degli impianti e delle infrastrutture presenti.

- Le nuove costruzioni consentite dagli strumenti di tutela paesistica dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Tipologia improntata alla massima semplicità, secondo i caratteri delle architetture tradizionali, con murature in pietrame locale a faccia vista o intonacate con intonaco civile e tinte della gamma delle terre, copertura a falde con manto in coppi, aggetti in legno, porte e infissi in legno o in altri materiali purchè verniciati nel colori della gamma delle terre scure, con esclusione di alluminio anodizzato color oro.

2. Le aree per servizi ricettivi e gli impianti a fune dismessi indicate nelle Tav.24 a,b e Tav. 25 a,b,c,d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo" con il simbolo D8*1 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella Scheda di cui all'Allegato 1 "PROGETTI", in funzione di proposte di recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, degli impianti di risalita e delle strutture per servizi turistici e ricettività esistenti, finalizzati anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A. V.A.S. V.I. e compatibilità paesistica

3. Le aree per attività produttive dismesse indicate nelle Tav.24 a,b e Tav. 25 a,b,c,d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo" con il simbolo D8*2 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella Scheda di cui all'Allegato 1 "PROGETTI", in funzione di proposte di recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, sistemazione e recupero delle aree limitrofe, finalizzate anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A. V.A.S. V.I. e compatibilità paesistica.

4. Le aree e gli impianti di telecomunicazione indicate nelle Tav.24 a,b e Tav. 25 a,b,c,d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo"con il simbolo D8*3 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella Scheda di cui all'Allegato 1 "PROGETTI", in funzione di proposte di delocalizzazione, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, rinnovo adeguamento o sostituzione degli impianti esistenti, finalizzati in via prioritaria al contenimento del possibile inquinamento elettromagnetico nei confronti delle strutture ricettive contigue e dei centri abitati vicini, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente e ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A. V.A.S. V.I. e compatibilità paesistica. Lo studio che dovrà essere promosso dagli enti territoriali e locali interessati, dovrà indicare il sito ottimale di rilocalizzazione degli impianti, da individuare all'interno del perimetro dell'area D8*3, limitandone al massimo l'estensione, e dovrà altresì indicare le modalità di realizzazione e gestione degli impianti o le modalità di concessione o diritto d'uso degli stessi a privati. Alla luce dei vincoli insistenti sul sito, dell'interesse pubblico rivestito dal servizio a cui gli impianti sono destinati, e delle problematiche connesse, la realizzazione di quanto previsto dovrà essere attuata dagli enti locali interessati e/o dagli enti territoriali sovracomunali, Parco Regionale dei Monti Lucretili o Regione Lazio, e per l'attuazione delle previsioni del presente comma potranno essere esercitati i poteri di cui all'Art. 89 delle presenti Norme, "Poteri di deroga", da parte degli enti indicati.

5. Le aree e gli impianti di telecomunicazione indicate nelle Tav.24 a,b e Tav. 25 a,b,c,d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo"con il simbolo D8*3 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella Scheda di cui all'Allegato

1 “PROGETTI”, in funzione di proposte di delocalizzazione, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, rinnovo adeguamento o sostituzione degli impianti esistenti, finalizzati in via prioritaria al contenimento del possibile inquinamento elettromagnetico nei confronti delle strutture ricettive contigue, alla mitigazione del loro impatto sull’ambiente e ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, sempre nell’ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di V.I.A.,V.A.S., V.I. e compatibilità paesistica. Lo studio che dovrà essere promosso unitamente dagli enti pubblici territoriali e locali interessati, dovrà indicare il sito ottimale di rilocalizzazione degli impianti, da individuare all’interno del perimetro dell’area D8*2, limitandone al massimo l’estensione,e dovrà altresì indicare le modalità di realizzazione e gestione degli impianti o le modalità di concessione degli stessi in uso a privati. Alla luce dei vincoli insistenti sul sito, dell’interesse pubblico rivestito dal servizio a cui gli impianti sono destinati, e delle problematiche connesse alla realizzazione degli stessi, per la realizzazione di quanto previsto al presente comma, potranno essere esercitati i poteri di cui all’Art. 87 delle presenti Norme, “Poteri di deroga”, da parte degli enti indicati.

6. Vengono classificate in Zona D8 e indicate con apposita simbologia nella Tav. 24 a,b “Carta della Zonizzazione e del perimetro definitivo” tutte le aree e strutture localizzate destinate ad impianti tecnologici attinenti a servizi a rete o a servizi di interesse collettivo, quali depuratori, opere di presa o serbatoi di reti idriche o fognarie, centraline di reti elettriche, centri di raccolta o stoccaggio rifiuti, serbatoi di gas o altri combustibili per reti di servizio pubbliche o altri impianti simili. Per tutte queste strutture potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla loro manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, adeguamento a requisiti di legge, accessibilità, adeguamenti igienico funzionali, o sicurezza, necessari all’utilizzo cui sono destinati, oltre a quanto previsto in modo specifico nel Titolo VI delle presenti Norma Tecniche.

7. Vengono classificate in Zona D8 e indicate con apposita simbologia nella Tav.18 “Carta delle infrastrutture, dell’accessibilità e dei servizi” tutte le strutture di servizio e fruizione, quali camping e aree di sosta temporanea, aree attrezzate, Rifugi, Musei, Centri visite, Centri di educazione ambientale. Per tutte queste strutture potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla loro manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, adeguamento a requisiti di legge, accessibilità, adeguamenti igienico funzionali, o sicurezza, necessari all’utilizzo cui sono destinati, oltre a quanti previsto in modo specifico nel Titolo VI delle presenti Norma Tecniche.

TITOLO V: Fruizione e progetti

Art 64: Infrastrutture e servizi del parco

1. Sono costituite dal sistema della viabilità carrabile, ciclabile pedonale ed equestre, dai sentieri e percorsi di visita, e da tutte le strutture di servizio e di fruizione minime o localizzate necessarie alla gestione del Parco Naturale e al suo uso turistico. All'inizio dei tracciati, o dove necessario, dovranno essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste. Per i sentieri escursionistici e i sentieri-natura e per tutti gli altri percorsi, i tracciati dovranno essere segnalati con sistemi standardizzati a minimo impatto, come anche per le altre attrezzature previste, Aree Didattiche e Attrezzate, Porte del Parco Naturale, Punti Panoramici e Punti di Interpretazione del paesaggio, la cui realizzazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, con strutture concordate dal Parco Naturale con le competenti strutture dell'Assessorato Ambiente della Regione Lazio.

Art. 65: Porte del Parco

1. Si tratta di attrezzature ridotte, ricavate in prossimità della viabilità esistente, in aree libere di modesta estensione.
   Potranno comprendere oltre alle attrezzature didattiche e informative necessarie, realizzate secondo un progetto unitario, una congrua area di sosta per le automobili in modo da non intralciare la circolazione ordinaria, sufficiente per un massimo di 8 autovetture o due autobus.
   Le aree dovranno essere definite con progetto di dettaglio che dovrà fissare le modalità di realizzazione delle strutture e l'estensione delle aree, che comunque non dovranno superare le seguenti dimensioni in superficie:
   S max: 500 mq.
   S min: 100 mq.

Art. 66: Musei - Centri Visita

2. Queste strutture debbono essere prioritariamente realizzate Zona D ed eventualmente anche in Zona C, con esclusione della Zona B, utilizzando i fabbricati esistenti, recuperati o ristrutturati a tale scopo. Saranno pertanto consentite tutte le opere necessarie all'adeguamento igienico funzionale e di sicurezza e accessibilità necessarie per la nuova destinazione, ivi comprese modifiche alla distribuzione interna e alle aperture.

Art. 67: Aree didattiche e aree attrezzate

1. Queste aree, realizzabili solo dall'Ente Gestore e/o altri Enti pubblici previo nulla osta dell'Ente Gestore, pur avendo finalità diverse, vengono regolate dalla stessa normativa, in quanto si tratta di strutture simili per tipo di attrezzature ed estensione.
   Potranno essere realizzate in tutte le aree idonee, con esclusione delle Zone A e B e privilegiando la connessione con altri progetti generali o localizzati di fruizione.
   Per queste strutture, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto.
   Le aree dovranno essere di limitata estensione, ricavate in radure naturali e luoghi adatti che non richiedono modifiche di nessun tipo né al terreno né alla vegetazione, né alla viabilità di collegamento.

2. Oltre alle attrezzature informative e didattiche e a quelle per la sosta, potranno essere previsti, nel caso di aree attrezzate situate in prossimità di viabilità carrabile a libera percorrenza e accessibili senza opere o modifiche, un massimo di 4 posti per parcheggio di automobili, realizzati con pavimentazione in terreno naturale o stabilizzato, erba, ghiaia o in legno. Le aree così localizzate dovranno essere accessibili a portatori di handicap e dotate delle attrezzature necessarie.

3. L'Ente Gestore del Parco non è responsabile per danni a persone, animali o cose che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle aree didattiche e delle aree attrezzate che non sono in gestione dell'Ente Parco.

Art. 68: Accessibilità

1. Tutta la rete della viabilità interna potrà essere utilizzata per la visita del Parco Naturale e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati. L'Ente Gestore del Parco non è responsabile per danni a persone, animali o cose che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle aree didattiche e delle aree attrezzate che non sono in gestione dell'Ente Parco.
   La viabilità pubblica o privata esistente all'interno del perimetro del Parco Naturale potrà essere regolamentata dal Regolamento di Attuazione, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e migliore fruizione.
   Per i tracciati a traffico regolamentato l'Amministrazione del Parco Naturale potrà decidere l'imposizione di una tariffa di accesso, o limitare il numero di accessi in determinati periodi.
   L'Ente Gestore del Parco nel caso di documentate esigenze di tutela ambientale, potrà comunque provvedere direttamente e previa richiesta ai soggetti competenti ad interdire l'accesso della viabilità interna e dei percorsi escursionistici per il tempo strettamente necessario alle suddette esigenze e, comunque, con accessibilità per mezzi e persone deputate alle attività di controllo e soccorso del territorio e per mezzi e persone che devono svolgere documentate e indifferibili attività agro-silvo-pastorali.

Art. 69: Campeggi e aree di sosta temporanea

1. Oltre a quelli individuati nelle Tav. 24 e 25 "Carta della Zonizzazione e del perimetro definitivo", saranno consentiti nuovi Campeggi e Aree Sosta Temporanea secondo i requisiti di cui alla L.R. 13/2007 e Regolamento regionale 18/2008 nelle aree che saranno individuate dal progetto *"Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco",* e che dovranno essere reperite all'interno delle Zone D1, D2, D5 per i Campeggi, e delle Zone D1, D2, D5, C2 per le sole Aree di Sosta Temporanea, previa verifica e autorizzazione del Parco. Le aree così individuate saranno classificate in Zona D8.
   Nella aree classificate quali Campeggi potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività compatibili con la conservazione di habitat e specie. Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, adeguamento a normative, degli impianti e delle infrastrutture presenti compatibili con la conservazione di habitat e specie.
   Nelle aree classificate Aree di Sosta Temporanea potranno essere realizzate le sole opere necessarie alla recinzione e delimitazione dell'area, messa in opera di attrezzature leggere per la sosta o lo svago, pavimentazioni in legno o altro materiali naturali o terreni naturali compattati, delimitazione delle aree di sosta con sistemi e materiali naturali, cartellonistica didattica e illustrativa. Le Aree di Sosta Temporanea non potranno ospitare un numero di Camper o mezzi similari maggiore di 5 ed un numero di tende maggiore di 15. Il Regolamento del Parco disciplinerà le modalità per il Campeggio nelle sue diverse forme ai sensi delle normative vigenti nel rispetto delle esigenze di conservazione di habitat e specie.

Art. 70: Parcheggi

1. Per queste strutture pubbliche realizzate dall'Ente Gestore del Parco e/o da Enti territoriali competenti e/o da privati, ed in tutti i casi previo nulla osta dell'Ente Parco, localizzate indicativamente nella Tav.18 "Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi" con apposita simbologia, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto, e previo S.I.P.
   In queste aree potranno essere realizzate le sole opere necessarie alle finalità di fruizione, secondo quanto previsto al presente Titolo V.

Art. 71: Sentieri natura e sentieri escursionistici

1. Tutta la rete della viabilità interna e i sentieri esistenti possono essere utilizzati per la visita del Parco Naturale e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati. L'Ente Gestore del Parco non è responsabile per danni a persone, animali o cose che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo della viabilità interna e dei sentieri nel territorio del Parco.
   Possono essere realizzate dall'Ente Gestore del Parco o da altri Enti o soggetti da esso autorizzati tutte le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali

naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua, e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili, o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata, ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale, sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatto all'ambiente.
Nessun intervento è possibile, al di fuori della manutenzione ordinaria strettamente indispensabile e solo su competenza dell'Ente Gestore del Parco, sui tracciati compresi nelle Zone A.
L'Ente Gestore del Parco nel caso di documentate esigenze di tutela ambientale, potrà comunque provvedere direttamente e previa richiesta ai soggetti competenti ad interdire l'accesso dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici per il tempo strettamente necessario alle suddette esigenze e, comunque, con accessibilità per mezzi e persone deputate alle attività di controllo e soccorso del territorio e per persone che devono svolgere documentate e indifferibili attività agro-silvo-pastorali.

Art. 72: Superamento delle barriere architettoniche

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione, come anche nella ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a utilizzi ricettivi, sociali, culturali o dei servizio, debbono essere adottati accorgimenti atti a permettere l'accesso a portatori di handicap motori ai sensi delle vigenti normative.
   Uguali accorgimenti debbono essere adottati, in tutti i casi nei quali la morfologia dei terreni e la tipologia delle strutture lo rendano possibile, anche per i manufatti finalizzati alla fruizione del Parco.

Art. 73: Progetti

1. Nel territorio del Parco, oltre a quanto consentito dalle presenti Norme Tecniche e dagli strumenti di tutela vigenti, e fatte salve l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari, sono consentiti, previo Nulla Osta del Parco da rilasciare sul progetto definitivo, tutti gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione dei seguenti Progetti, secondo i criteri, modalità e contenuti specifici indicati nelle relative schede progetto dell'Allegato 1 "PROGETTI" che costituiscono parte integrante delle presenti Norme.

   I Progetti di cui al comma precedente sono i seguenti:

   - III.4 – Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani
   - III.11- Attuazione delle previsioni dei P.G.A.F.
   - V.4 – Itinerari delle alte vie
   - V.5 – Il Parco dei bambini "Voglio essere un fiore"
   - V.6 – Un Parco per tutti
   - V.7 – Le Porte del Parco
   - V.8 – Riqualificazione dei rifugi montani
   - V.11 – Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco
   - V.12 – Copertura wifi dell'area Parco
   - V.13 – Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro D8*1
   - V.14 – Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8*2
   - V.15 – Recupero e riqualificazione e delocalizzazione delle aree e degli impianti di telecomunicazione siti nel Comune di Palombara nell'area di Monte Gennaro D8*3

I siti e i tracciati già individuati sono indicati nella Tav. 26 a,b "Carta dei progetti e delle proposte di fruizione". Ulteriori localizzazioni saranno individuate in sede di progettazione esecutiva secondo i criteri di cui alle Schede Progetto.

TITOLO VI: Quadro di riferimento giuridico istituzionale

Art. 74: Convenzioni internazionali di riferimento

- Convenzione di Parigi del 1950 per la tutela dell'avifauna.
- Convenzione di Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza internazionale.
- Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del mare Mediterraneo.
- Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa.
- Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie.
- Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione.

Art. 75: Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000

- Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE "La gestione dei siti della Rete Natura 2000" a cura della Commissione Europea (DGXI).
- "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.
- "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.
- "Linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS" a cura della Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.
- "Criteri di classificazione degli habitat" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura.

Art. 76: Normativa Nazionale

- L. 394/91 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e successive modificazioni ed integrazioni.
- DPR 357/97 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 di modifica degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati).
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- Decreto 3 settembre 2002 del Ministero Ambiente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".
- DPR n° 120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante m odifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Art.77: Normativa Regionale

- L.R. 1 settembre 1989, n. 56 "Piani regionali degli insediamenti radiotelevisivi".
- L.R. 5 maggio 1993, n. 27 "Norme per la coltivazione delle cave e delle torbiere della Regione Lazio".
- L.R. 2 maggio 1995, n. 38 "Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
- D.G.R. 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000".
- L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modificazioni e integrazioni.

- L.R. 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.
- L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo”.
- L.R. 22 giugno 1999, n. 9 “legge sulla montagna”.
- L.R. 20 gennaio 1999, n. 4 “Adozione delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al RDL 3267/23 e RD 1126/26”.
- L.R. 1 settembre 1999, n. 20 “Tutela del patrimonio carsico e tutela della speologia”.
- L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”.
- L.R. 3 agosto 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio”.
- DGR n. 11746/93 “Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali”.
- DGR n. 2146/96 di proposta della lista dei SIC per l’inserimento nella rete Natura 2000.
- D.G.R. 2 agosto 2002, n. 1103 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPZ (punto 1.4)”.

Art. 78: Ulteriori disposizioni

1. Assumono inoltre importanza le seguenti disposizioni, che mantengono la loro validità e compongono il quadro di riferimento all’interno del quale si va ad inserire il Piano del Parco.

- Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza”.
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”.
- Regolamento Regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Attuazione dell'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche)”.
- Decreto del Ministero 25 marzo 2005, “ Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) , classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”.
- Delibera di Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 “Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l’acquisizione del parere di cui all’art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale, nonché del parere di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.”.
- Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 4 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2004, n. 67/S (modifica al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792) recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii.

- Delibera di Giunta Regionale 18 luglio 2000, n. 1727 “Reg. (CE) n. 1257/99. Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, per consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio. Approvazione”.
- Decreto del Ministero 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e della zone a protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”.
- Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2000, n. 2546 “Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex art. 10 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca D.G.R. 30 marzo 1999, n. 1838”.
- Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.
- Legge Regionale 5 ottobre 1999, n. 27 “Adeguamento della Legge Regionale 4 aprile 1979, n. 21 alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni”.
- Regolamento CE del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
- Delibera di Giunta Regionale 9 febbraio 1999, n. 378 “Adeguamento del Programma Regionale Agroambientale – Attuativo del Reg. CEE 2078/92 e del Reg. CE 746/96 - Al quadro normativo generale di cui al D.M. 27 marzo 1998, n. 159, relativo a norma di attuazione in materia di controlli e di sanzioni”.
- Legge Regionale 20 gennaio 1999, n. 4 “Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D. 30 dicembre 1923”.
- Legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”.
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico”.
- Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 “Norme per l’agricoltura biologica”.
- Legge Regionale 10 novembre 1997, n. 36 “Norme in materia di agriturismo”.
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. “ Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
- Delibera di Giunta Regionale 28 maggio 1996, n. 4340 “Criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della Legge 22 febbraio 1994, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” e ss.mm.ii.
- Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992”.
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge Quadro in materia di lavori pubblici” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”.
- Direttiva CE del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii.
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e ss.mm.ii.

- Legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”
- Delibera di Giunta Regionale 19 giugno 1991, n. 4972 “Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13. Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. Approvazione delle norme tecniche per la costruzione di piste ciclabili”.
- Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13 “Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico”.
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e ss.mm.ii.
- Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.
- Direttiva CE del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337 concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati e ss.mm.ii.
- Direttiva CE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 79 “Testo Unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità contenute nelle Leggi Regionali 17 agosto 1974, n. 41, 4 febbraio 1975, n. 19, 26 gennaio 1977, n. 12, 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla Legge 3 gennaio 1978, n. 1”.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”.
- Legge 15 maggio 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali”.
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii.
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751”.
- Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.

Art. 79: Rapporti con il Piano di Bacino

1. L’Ente di Gestione adegua il Piano alle disposizioni contenute nei Piani di Bacino approvati.
   L’Ente di Gestione avvia d’intesa con la Regione Lazio la procedura di aggiornamento con riferimento a quanto previsto dall’art. 164 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 80: Accesso alle informazioni

1. In attuazione alle disposizioni in materia di accesso all’informazione ambientale, l’Ente di Gestione provvede, d’intesa con la Regione Lazio, a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente suscettibili di danni alla conservazione di ambienti, habitat e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell’ambiente.

Art. 81: Rapporti con il Piano di Gestione dei SIC/ZPS

1. Il territorio del Parco che ricade all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Monti Lucretili” (IT6030029) e all’interno dei tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC) "Monte Pellecchia" (IT6030031), "Monte Gennaro (versante sud ovest)” (IT6030030) e "Torrente Licenza e affluenti” (IT6030032) è

sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di conservazione, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, come recepite nel D.P.R. 357/1997.

2. Gli habitat di cui al comma 1 e le specie faunistiche di interesse comunitario sono riportate dettagliatamente nel Piano di Gestione adottato dall'Ente Gestore del Parco.

3. Il Piano del Parco, ai sensi della della L.N.394/1991 Art. 1 comma 5, nonché della L.R. 27/1998 Art. 6 comma 9, e nel rispetto dell' Art. 145 del D. Lgs. 42/2004, propone la modifica e conformazione del PTPR in tutti i casi nei quali la classificazione dei paesaggi adottata dal PTPR Tavola A non risponde alla reale situazione di fatto riscontrata sul territorio, come indicato nella Tav. 29,a,b "Carta delle proposte di modifica al PTPR"**.**

4. In attesa della definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 88 7, 888, 889, 890 del 16/12/2014, le Misure di conservazione del Piano di Gestione di cui al comma precedente si applicheranno anche agli habitat di interesse comunitario esterni al perimetro della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Monti Lucretili" (IT6030029) e dei tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC) "Monte Pellecchia" (IT6030031), "Monte Gennaro (versante sud ovest)" (IT6030030) e "Torrente Licenza e affluenti" (IT6030032) ma ricadenti all'interno del perimetro del Parco come riportati nella Tav. 6 "Carta degli habitat di interesse comunitario"
   In caso di contrasto tra il Piano del Parco ed il Piano di Gestione prevalgono le prescrizioni o gli interventi volti alla salvaguardia degli habitat e delle specie di cui al comma 2. del presente Articolo.
   La Regione Lazio assicura per i siti comunitari opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Art 82: Rapporti con la pianificazione paesistica

1. I rapporti tra il Piano del Parco e la pianificazione paesistica sono disciplinati dalla L.R. 24/98 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e dalla L.R. 29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", ai sensi e fermo restando quanto disposto dalla Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e dal D.Lvo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

2. Il presente Piano assume come livelli minimi di tutela le disposizioni più restrittive derivanti dal combinato disposto della disciplina prevista dagli strumenti di pianificazione paesistica vigenti sul suo territorio, ovvero:

   - PTPR, adottato con D.G.R. 556/2007 e 1025/2007

   In caso di contrasto tra il Piano del Parco e la disciplina di pianificazione paesistica prevalgono le prescrizioni più restrittive.

3. Il Piano del Parco propone la modifica e conformazione del PTPR in tutti i casi nei quali la classificazione dei paesaggi adottata dal PTPR Tavola A non risponde alla reale situazione di fatto riscontrata sul territorio, come indicato nella Tav. 29,a,b "Carta delle proposte di modifica al PTPR"**.**

Art. 83: Regolamento di attuazione e Piano del Parco

1. In aggiunta alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, sul territorio del Parco Naturale si applicano le norme e direttive contenute nel Regolamento di Attuazione del Parco, ai sensi dell'Art. 27 della L.R. 29/1997.

2. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997, il Regolamento del Parco naturale disciplina l'esercizio delle attività consentite ed in particolare:

   a) gli interventi sulle acque;
   b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
   c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
   d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
   e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;

f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei ai diversamente abili.

3. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla norma di legge vigente in materia di danno ambientale.

4. Entro dodici mesi dall'adozione del presente Piano, l'Ente gestore provvederà all'adozione del Regolamento.

Art. 84: Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale

1. Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della L.R. 29/1997, l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta e coerentemente con i contenuti del Piano e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali e promuovere il godimento dei beni del Parco.

Art. 85: Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali

1. I comuni ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Parco Naturale sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico ai contenuti del presente Piano del Parco, che in ogni caso, ai sensi della L.N. 394/1991 e L.R.29/1997, è cogente nei riguardi del territorio del Parco Naturale, anche in mancanza di recepimento da parte dei comuni interessati.
   Entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano del Parco, i Comuni provvedono ad adottare una speciale variante di adeguamento e recepimento delle norme del Piano del Parco, e a darne idonea pubblicità presso la popolazione locale.

2. Ai fini di una migliore diffusione e conoscenza delle normative del Piano del Parco, deve comunque essere espressamente previsto il recepimento di tutte le norme urbanistiche contenute nel presente Piano e di tutte le specifiche destinazioni d'uso e di utilizzo di zone, localizzazioni di attrezzature, strutture, viabilità, etc. Le planimetrie del Piano del Parco contenenti tali indicazioni debbono essere riportate a far parte dello strumento urbanistico comunale, così come la Normativa Tecnica di attuazione del Piano del Parco deve far parte integrante delle Normative dello strumento urbanistico comunale, con validità limitata alle zone di applicazione del Piano del Parco.

3. Per tutto il resto del territorio comunale si raccomanda un coerente dimensionamento e attuazione delle zone residenziali, l'utilizzo di tipologie edilizie consone ai caratteri dell'architettura locale, la realizzazione e previsione di spazi per strutture e attrezzature di uso pubblico (quali parcheggi, verde pubblico, servizi sociali e culturali, attrezzature sportive e ricreative) ben dimensionati anche in funzione del loro possibile ruolo di integrazione e supporto del Parco Naturale e delle sue attrezzature, e localizzati secondo questo criterio. Gli stessi criteri si raccomandano nella previsione di eventuali zone o strutture turistiche o ricettive, con la preferenza per attrezzature per il turismo sociale e la residenza collettiva.
   Particolare cura dovrà essere rivolta al recupero del patrimonio edilizio storico, e a misure atte a promuovere l'utilizzo di questo e di quello di recente edificazione, o anche futura, per scopi ricettivi.

Art. 86: Procedure di approvazione del Piano del Parco

1. Le procedure di approvazione del Piano del Parco ed i termini della sua entrata in vigore vengono indicate dalla Legge Regionale n°29/1997, Art. 26, e successive modificazioni.
   Ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n.394/1991, esso ha validità a tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo di una sua revisione ogni 10 anni. Agli aggiornamenti e alle variazioni del

Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997 nonché dall'Art. 3 della L.R. 10/2003.

Art. 87: Poteri di deroga

1. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ente di Gestione del Parco, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle Norme di cui al presente Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

Art. 88: Declaratoria confini

La perimetrazione definitiva del Parco Naturale dei Monti Lucretili è così identificata e riportata sulla cartografia regionale C.T.R. scala 1:10.000.

La seguente descrizione dei confini del Parco procede in senso antiorario interessando, in successione, i territori comunali di: Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Marcellina, ancora San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Orvinio, Scandriglia, Poggio Moiano, ancora Scandriglia, Montorio Romano, Monte Flavio, Moricone ed ancora Palombara Sabina.

A partire da SP 636, km 19.200, all'incrocio con la Strada del Palazzetto nel territorio del comune di Palombara Sabina, (E. 315574 N. 4658672 UTM WGS84), l'area del Parco è delimitata, come di seguito indicato, da:

- SP 636, direzione Marcellina, fino al km 20.800 dove inizia il confine comunale di San Polo dei Cav., prosegue, poi, fino al bivio con la SP 30a; (Via Roma) dove inizia il confine comunale di Marcellina
- SP 30a, (Via Roma) fino all'incrocio con Via Gramsci;
- Via Antonio Gramsci, fino a poco prima del cimitero (F.1, p. 165), risale lungo la p. 46, 47, 150, 39, 155, 33, 41, 48, 53 (eslusa), taglia la p. 54 e 63, risale verso via della Peschiera, piega a dx in direzione Via Montesano, segue la strada fino a costeggiare in parte F. 3 p 154, taglia F. 3 p. 252, 251, piega attraversando la p. 251 in direzione Via dei Mandorli, gira asx su Via dei Mandorli, costeggia F. 3 p. 405, taglia 501, 502, 160, 161, costeggia 230, fino ad incrociare Via Monte Grappa;
- piega in direzione nord, tagliando F. 3 p. 512, 131, devia in direzione nord-est fino ad incrociare Via Antonio Gramsci, taglia F. 3 p. 415, 416, 417, incrocia e segue girando a sx Via Generale Cantore, entra e taglia diagonalmente F. 2 p. 120, segue in parte F2 p. 83, piega in direzione sud-est fino ad incrociare via Francesco Baracca, taglia in direzione sud F. 5 p. 13, 692, 36, devia verso via G. Matteotti, poi segue F. 5 p. 57, 529, 530, 498, 499, 500, 501, piega in direzione sud tagliando p. 67, 354, 88, 89, 90, 698, 94, costeggia 154, 650, 652, 656 (in parte), attraversa 651, piega a dx fino al bivio di via Monte Gennaro;
- segue via Monte Gennaro, prosegue su Str. della Crognale, costeggia F. 17 p. 368, 2 (escludendola), attraversa via Monte S. Gabriele, taglia F. 5 p. 269, 378, 379, 380, 716, costeggia 295 (escludendola), taglia 296, 493, 323, 324, 483, incrocia e segue in direzione sud Via San Polo dei Cavalieri, taglia F. 17 p. 43 ed incrocia Via Monte S. Gabriele seguendola per un breve tratto in direzione sud, taglia F. 17 p. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 202, piega a dx attraversando F. 17 p. 203, fino ad incontrare SP 33b Via San Polo dei Cavalieri;
- SP 33b, fino al confine comunale di San Polo dei Cav., c.a. Km 10.800, proseguendo per la stessa strada fino al limite F. 19 P. 268 del Comune di San Polo dei Cav.;
- Limiti particelle catastali F. 19 P. 268, 82, 83 e 84 seguendone il perimetro fino alla strada vicinale Fonte Vecchia-La Guardia e scendendo fino a F. 20 P. 64, 50, 66, 67, 68, fino alla mulattiera che torna sulla SP San Polo-Monte Morra;
- SP. San Polo-Monte Morra, fino all'incrocio della strada Comunale del Fallo e si prosegue per il limite della particella F. 20 P. 96, fino ad incrociare il Fosso della Rosciardona e si scende fino ad incrociare la Strada Comunale San Polo-Vicovaro;
- Strada Comunale San Polo-Vicovaro fino al limite comunale di Vicovaro e si continua fino all'incrocio a Sx con la mulattiera denominata St. Comunale Vicovaro San Polo, che confina con la Particella F. 15 P. 61;

- Mulattiera denominata St. Comunale Vicovaro San Polo fino all'incrocio SR 5 Tiburtina;
- Via Tiburtina a Sx, raggiungendo il limite nel Comune di Vicovaro particella F. 8 P. 85, 59, 61, 33, 326, fino incrocio con la strada comunale della Madonnella;
- Si prosegue su detta strada fino ad incrociare la stradina che costeggia il Fosso del Fontanile;
- Stradina che costeggia il Fosso del Fontanile fino al limite F. 9 P. 87 e si prosegue con limiti F. 9 P. 87, 67, 68, poi si riprende il Fosso del Fontanile seguendolo in salita, fino al limite della F. 11 P. 2;
- Strada di Via San Vito all'altezza del Fontanile che risale per la massima pendenza;
- Strada di Via San Vito dal Fontanile si svolta a Sx, fino ad incrociare la strada a Sx che sale in direzione di Colle Ara delle Micelle;
- Strada a Sx che sale in direzione di Colle Ara delle Micelle, fino al limite F. 10 P. 95 seguendone il perimetro verso monte per poi riprendere la stessa strada;
- Strada si torna verso Sud per 20 mt e si divide F.10 P. 232, fino al limite F. 10 P. 64;
- Perimetro F. 10 P. 64, verso sud, fino ad incrociare il Fosso di Ponte Martino;
- Fosso di Ponte Martino fino ad incrociare la strada Via di Colle Rosso;
- Via di Colle Rosso, svoltando a Sx fino al limite F. 10 P. 420 (ex 171), 198, 127, 200;
- Limite F. 12 P. 23, 25, 26, 349, 39, 38, ritornando sulla strada Via di Colle Rosso;
- Strada Via di Colle Rosso verso sud al limite F. 12 P. 65 seguendone il perimetro, e a seguire F. 12 P. 64, 633, 901, 900, 899, 39, 349, 27, 17, 15, 4, 3, fino ad incrociare il Fosso delle Vallocchie;
- Fosso delle Vallocchie, fino al limite F. 4 P. 297 si traversa la stradina fino al limite F. 4 P. 284;
- Perimetro F. 4 P. 284 fino a incrociare F. 4 P. 282 e seguendone il perimetro si raggiunge la SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese, si prosegue a Sx in direzione del Comune di Licenza, superando sempre sulla strada il confine comunale di Vicovaro-Roccagiovine (Km 38.100 c.a.);
- SR 314 Via Licinese fino al confine comunale di Roccagiovine-Licenza Km (35.900 c.a.);
- SR 314 Via Licinese fino al limite F. 9 P. 133 del Comune di Licenza (Km 33.000 c.a.);
- Perimetro verso monte F. 9 P. 133, fino ad incrociare la Via Giacomo Matteotti;
- Via Giacomo Matteotti fino a limite F. 9 P. 116, 1020, ancora 116, 55, 1033 fino ad incrociare la SP34/b per Civitella di Licenza;
- SP34/b a dx. in discesa direzione Licenza, fino a F. 5 P. 316, proseguendo verso monte sulla mulattiera che la costeggia fino a F. 5 P. 310 e a seguire 379, 378, 306, 299, 368, 289, da quest'ultima si torna per la massima pendenza sulla Strada SR 314 Via Licinese;
- Strada SR 314 Via Licinese a Dx. in discesa, direzione del centro urbano di Licenza, fino al limite F. 9 P. 419 e segue 1392, 107, fino ad incrociare la strada Vicinale di Caucchio che scende al Fosso del Rio;
- Mulattiera che costeggia perimetro F. 9 P. 127, si continua sulla stessa mulattiera fino a incrociare F .9 P. 550 seguendo il perimetro della F. 9 P. 1152, al limitare degli edifici del centro storico si prosegue sul perimetro della F. 9 P. 221, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 305, 924, 1429, 313, 1328, 319, 329 fino ad incrociare la stradina che costeggia F. 9 P. 348, 563, 347, 346, 1348, 1199, 1198, 1196, fino a giungere all'incrocio con la strada Via dei Tre Ulive;
- Strada Via dei Tre Ulive in discesa fino all'incrocio a Sx. della Strada Comunale di Colle Franco;
- Strada Comunale di Colle Franco, fino all'incrocio delle 4 strade su Colle Franco;
- Strada Vicinale di Pezza Casciola in discesa e si oltrepassa il Fosso Lama e si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere l'incrocio con la Strada Comunale di Collesprello;
- Strada Comunale di Collesprello, a Dx., fino a raggiungere il confine comunale del Comune di Mandela (quota 576 slm) dove si incrocia la Strada Comunale delle Serre che proviene dal Comune di Mandela;

- Confine del Comune di Licenza con il Comune di Mandela in direzione Nord-Est fino ad incrociare il Fosso Turana (o Duranna) dove si incrociano i confini Comunali di Mandela, Cineto e Percile;
- Confine Comunale di Percile e Cineto lungo il Fosso Turana in direzione Sud-Est;
- Confine Comunale di Percile e Cineto che passa per il Fosso Roscietta (o Fosso Roscelle) per proseguire sul Fosso delle Foche, seguendo il Fosso delle Faeta;
- Confine Comunale di Percile e Cineto fino a Fosso del Bicchieretto nella Valle Fontillo;
- Confine Comunale di Percile e Cineto, fino all'incrocio con i confini Comunali di Percile, Cineto, Vallinfreda sulla cresta Le Serre quota 1015 slm;
- Confine Provinciale e Comunale di Percile con Vallinfreda sulla Cimata delle Serre;
- Confine Comunale di Percile fino ad incrociare il confine Comunale di Orvinio sempre sulla cresta;
- Cresta che divide il confine Comunale di Percile e Orvinio, fino ad incrociare F. 18 P. 57, 55 del Comune di Orvinio;
- Fino ad incrociare il Confine Comunale di Percile - Orvinio con le Particelle F. 1 P. 12, 9, (divise dalla strada Comunale Cerviola che proviene dal comune di Percile);
- Si prosegue con il limite F. 17 P. 77, 92, 57, nel Comune di Orvinio, fino ad incrociare la strada SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese fino a incrocio con Strada Vicinale delle Petriane;
- Strada delle Petriane e si prosegue verso Sx, fino all'incrocio con la strada che scende sulla Sx che è anche il Sentiero n 308;
- Sentiero n 308 fino al limite F. 9 P. 112, 342, 343, 114, fino ad incrociare la SP. Scandriglia-Orvinio, si segue in salita a Dx in direzione del centro urbano di Orvinio;
- SP. Scandriglia-Orvinio fino al limite F. 10 P. 58, 59, 60, fino ad incrociare la SR 314 Via Licinese, lungo la quale si prosegue in direzione del Comune di Poggio Moiano;
- SR 314 Via Licinese fino al confine comunale del Comune di Pozzaglia Sabino, c.a. Km 18.100;
- Mulattiera che divide il confine dei Comuni di Orvinio- Pozzaglia Sabino e si prosegue fino all'incrocio del Fosso delle Lauriere con il Fosso del fontanile che corrisponde al confine dei comini di Orvinio – Pozzaglia Sabino – Scandriglia;
- Confini Comunali di Scandriglia e Pozzaglia Sabino, fino ad incrociare il confine Comunale di Poggio Moiano, e seguendolo fino ad incrociare SR 314 Via Licinese, che si segue in direzione del centro urbano di Poggio Moiano;
- Fino ad incrociare la strada che scende e costeggia la particella F. 19 P. 266, 384, riprendendo sulla particella 462 escludendo i fabbricati fino a rincrociare la SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese, fino ad incrociare al Km 10.000 a Sx la strada Vicinale, si prosegue per la stessa fino ad incrociare la strada di Fonte Castello a Sx si guada il Fosso della Mola e si raggiunge la Fonte Castello;
- Si prosegue sulla stradina a Dx fino al limite F. 23 P. 187 fino ad incrociare la stradina a monte della Fonte Castello, si prosegue lungo il confine F. 24 P. 81, 46, 73, 63, 119, 94, fino all'incrocio con la stradina che costeggia F. 24 P. 96, 70, 59, 92, 91, si segue la stradina fino ad incrociare la strada Vicinale;
- Si prosegue sulla Sx della strada Vicinale fino al limite F. 24 P. 19, 86, 49, 83, fino ad incrociare la strada Vicinale si prosegue a Sx per la stessa;
- Limite Comunale di Scandriglia, seguendolo verso Sx. fino al limite F. 16 P. 167, del Comune di Scandriglia si segue il perimetro F. 16 P. 103, 134, 238, traversando la strada Vicinale dei Cartari che proviene dal fontanile Costa Sole;
- Limite F. 16 P. 81, 213, fino ad incrociare la strada che proviene da fontanile Costa Sole, seguendo a Sx. la stessa strada in direzione di Fonte Rocca Solana;
- Strada Vicinale dei Cartari fino alla fonte Rocca Solana sita sulla strada Vicinale Passo dei Ladroni;

- Strada Vicinale Passo dei Ladroni fino ad incrociare la strada Comunale di Passo Corese- Orvinio;
- Strada Comunale di Passo Corese-Orvinio fino ad incrociare la strada Vicinale San Salvatore, si prosegue all'incrocio a Dx. in discesa, per la stessa fin ad incrociare la strada Vicinale Scandriglia-Passo S. Salvatore;
- Strada Vicinale Scandriglia-Passo S. Salvatore, (Sentiero 310), in discesa, fino ad incrociare la strada comunale che costeggia il Fosso Corese;
- Strada Vicinale Marmi Rossi che costeggia il Fosso Corese, fino a F. 35 p. 184, taglia F. 34 p. 43 fino allo spigolo della 34, risale fino alla 42, scende lungo la 42 fino alla 6, 7, taglia la 47, superata la Fontana di Serrapopolo taglia in direzione ovest fino allo spigolo della p. 48, risale lungo la 56, taglia la 12, fino alla 58, F. 33 p. 209, 203, 191, 190, 181, 177, fino all'incrocio con la SP Scandriglia-Orvinio;
- SP. Scandriglia-Orvinio in discesa a Dx in direzione dell'abitato di Scandriglia, per circa 300 mt. fino al limite F. 33 P. 215;
- Perimetro della suddetta particella, fino ad incrociare la strada Vicinale Cerecella, percorrendo la stessa fino all'incrocio con strada Vicinale di Corvelluccio;
- Strada Vicinale di Corvelluccio fino ad incrociare la Strada SP. Scandriglia-Orvinio, si prosegue a Dx in discesa;
- Strada SP. Scandriglia-Orvinio fino ad incrociare sulla Sx. la strada Comunale che conduce a San Nicola al limite F. 32 P. 111;
- Strada Comunale che conduce a San Nicola a Sx. salendo, fino ad incrociare dopo circa 50 mt. la strada che proviene dal centro urbano;
- Strada, fino al limite F. 32 P. 95, e seguendone il perimetro, che delimita ed esclude gli edifici del Comune di Scandriglia;
- Limite F. 32 P. 62,fino a incrocio con Strada Vicinale Macinello-S. Barbara;
- Strada Vicinale Macinello-S. Barbara in direzione Montorio Romano, fino al limite F. 31 P. 452 e si prosegue sul perimetro F. 31 P. 451, 450, 326, 164, 469, fino ad incrociare la strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano;
- Strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano fino ad incrociare il limite di provincia fra Rieti e Roma, si prosegue fino ad incrociare la strada Vicinale S. Barbara n° 2 nel Comune di Montorio Romano, che proviene dalla chiesa di S. Barbara;
- Strada Vicinale S. Barbara n° 2 che costeggia la particella F. 5 P. 94 fino ad incrociare sulla Sx. la strada Vicinale S. Barbara n° 1;
- Strada Vicinale S. Barbara n°1 fino ad incrociare la strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano, si prosegue a Dx. in direzione del comune Montorio Romano;
- Limite F. 5 P. 101 del comune Montorio Romano e si prosegue sul perimetro delle Particelle F. 5 F. 138, 139, 140, fino ad incrociare la strada Comunale Prato dell'Albero;
- Strada Comunale Prato dell'Albero a Sx. in salita, fino ad incrociare la strada comunale di Licineto;
- Strada comunale di Licineto a Sx. in salita, fino ad incrociare l'ingresso (cancello) delle sorgenti alte delle Capore e poi si prosegue fino alla cabina idrica del comune di Monteflavio;
- Confine Comunale di Montorio Romano-Monteflavio, verso monte, fino a raggiungere Colle Ara del Crognale lungo perimetro F. 7 P. 18, 19, 24, 26, 4, 3, 2, 9 (parte), 5, del Comune di Monteflavio, fino all' incrocio di Passo della Croce;
- Strada della Crocetta a Dx., in discesa, fino al centro urbano di Monteflavio, limite F. 12 P. 49, 151, 61, 65, 142, 146, 85, 89, 90, 92, 100, 101, 105, 109 (parte), F. 16 p. 1 (parte) al limite del fabbricato esistente, 105, 107 (parte), F. 15 p. 56, 120 fino al bordo vegetato, 495 (parte), 494 (parte, includendo i piccoli annessi), culmine p. 492, 491, 490, 489, 54, 367, 366, 53, 526, 51, 49, 48, costeggia la strada per fomte fino alla stessa fonte lasciandola all'esterno, p. 153, e di qui in su lungo la strada fino alla p. 195, 194, 193, 190, 188, 187, F. 10 p. 278, scende lungo il perimetro dei campi sportivi, fino alla p. 274, taglia la 259 fino alla 328, 257, 228, 229, 230, segue la strada fino alla 190 e 191, fino all'incrocio con la Via Provinciale;

- Via Provinciale in discesa, fino ad incrociare a Sx. la Strada Comunale di S. Martino;
- Strada Comunale di S. Martino, fino al limite F. 15 P. 138, si segue il perimetro F. 15 P. 137, 136, 420, 191, 190,186, fino ad incrociare il Fosso del Piano Pagine;
- Fosso del Piano Pagine, si traversa la strada del Piano (Via Monte Gennaro), seguendo la stradina di fronte al limitare del confine comunale fra Monteflavio e Palombara S.;
- Confine comunale fra Monteflavio e Palombara fino ad incrociare F. 10 P. 282, 276, 153, 258, 222 e si prosegue fino ad incrociare la Strada Comunale Casa Nuvola, poi si traversa detta strada fino al limite F. 10 P. 231, 236, 235 (parte) 234 (parte), 321 ed infine si incrocia la strada SP 29A ;
- SP 29A a Sx. in discesa, fino ad incrociare il Fosso Risecco nel Comune di Moricone, si segue a Sx. e si risale il fosso fino al limitare della vecchia cava ed escludendo tutta l'area di cava, si ritorna sulla strada Provinciale;
- Strada Provinciale in direzione dell'abitato di Moricone, fino al Km 0.500 della SP 29A , dove il confine lascia la strada e sale a Sx. escludendo la fascia coltivata confinante con la strada;
- Limite F. 17 P. 20, con le particelle escluse dal perimetro F. 17, P. 85, 2, 132, 131, si prosegue salendo in direzione del bottino dell'acqua, escludendolo dal perimetro;
- Stradina che incrocia la strada di Via di Monte Matano, prosegue a Sx. lungo la strada di Monte Matano fino ad incrociare la località La Torretta;
- Strada del Condotto, fino al limite F. 16 P. 81, si segue a Dx. in discesa il perimetro della particella fino ad incrociare la strada Vicinale delle Pedicate;
- Strada Vicinale delle Pedicate, fino ad incrociare la strada Vicinale detta Matano, si prosegue sulla stessa sino ad incrociare la strada Comunale per Monteflavio;
- Strada Comunale per Monteflavio fino ad incrociare il Fosso di Casoli, (Fosso del Palomento) si segue il Fosso in salita, fino al limite F. 33 P. 198, 128, 5, 6, fino ad incrociare la Strada di Casoli;
- Strada di Casoli a Dx. in discesa, fino al limite F. 33 P. 226, che è delimitata da una stradina che sale a Sx., si prosegue sul perimetro F. 33 P. 225, 224, fino ad incrociare il Fosso di Pozzo Badino;
- Fosso di Pozzo Badino, a Dx. in discesa, fino ad incrociare la Strada Vicinale della Fornace, si segue su detta strada;
- Strada Vicinale della Fornace, fino ad incrociare la Strada Vicinale della Forcella, fino a F. 25 p. 326 (esclusa), 204, 207, 202, 196,, fino alla SP 636;
- SP 636 in direzione Palombara S. fino alla F. 32 p. 280 (compresa), 330, taglia la 205 verso ovest fino all'incrocio con la 204, SP 636 in direzione Palombara S. fino alla 37 (compresa), 267, 121, 122, taglia la 200 fino al filare alberato di confine, ancora 200 fino alla 271 (esclusa), segue la 141, taglia la 303, taglia la 298 fino alla 300, scende lungo la strada di confine e taglia 298, fino alla 146, piega verso est fino alla F. 35 p. 6, seguendo a destra in discesa la mulattiera fino ad incrociare strada Vicinale Piedimonte n°1 (Via A. De Gasperi);
- Prosegue a Sx. su detta strada, fino all'incrocio con la strada Comunale detta di San Nicola;
- Fino ad incrociare la strada Vicinale del Grottino, proseguendo su questa fino al limitare della particella F. 58 P. 302 e prosegue sul perimetro della F. 58 P. 304, 305, fino alla strada vicinale della Caprareccia (Via di Piedimonte);
- Si prosegue a Dx, in discesa, su detta strada fino ad incrociare Via del Palazzetto, e si prosegue a Sx in discesa ad incrociare la SP. 636 (il punto di partenza).

Per la corretta lettura della suddetta declaratoria si specifica quanto segue:

- *le particelle nominate sono da considerasi interne al perimetro del parco, e vengono sempre indicate con la doppia denominazione Foglio (F.) e Particella (P.;*
- *le particelle catastali che vengono attraversate dal perimetro sono da considerarsi per quota parte all'interno del parco;*
- *i toponimi nominati sono ricavati dai fogli catastali comunali, aggiornati c.a. 2001;*

- *qualora il confine corrisponda con le strade, si dovrà considerare coincidente con la cunetta a monte, escludendo la strada.*